

CCXXXV.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Sul processo verbale:</b>		
MIEVILLE . . . . .	8689	
PRESIDENTE . . . . .	8690	
RUSSO PEREZ . . . . .	8690	
<b>Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8690	
<b>Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8690	
<b>Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8690	
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8691	
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8691	
<b>Petizioni (Annunzio):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8691	
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		
JERVOLINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	8692	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	8708	
PRESIDENTE . . . . .	8692, 8708	
<b>Votazione segreta per la nomina di un Segretario di Presidenza:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	8692, 8708, 8718	
		<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Discussione):</b>
		PRESIDENTE . . . . . 8692
		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>
		Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175). . . . . 8693
		PRESIDENTE . . . . . 8693, 8719
		CARAMIA . . . . . 8693
		CARONIA . . . . . 8719
		<b>Conclusioni di una Commissione di indagine:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 8708, 8715, 8716, 8717
		SCALFARO, <i>Relatore</i> . . . . . 8709
		GULLO . . . . . 8715, 8716
		DOMINEDÒ . . . . . 8717
		<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>
		PRESIDENTE . . . . . 8722, 8725
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 16,30.</b>
		GIOLITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		<b>Sul processo verbale.</b>
		MIEVILLE. Chiedo di parlare sul processo verbale.
		PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
		MIEVILLE. Nella seduta pomeridiana di ieri vi è stato un incidente: sono state proferite nei banchi di centro parole insultanti per me e per il mio partito. Special-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

mente l'onorevole Gui, certamente trasportato dal calore della discussione, ha profeso al mio indirizzo la parola « assassino ». Chiedo formalmente che l'onorevole Gui ritiri la parola che ha detto e che la parola stessa sia cancellata dal resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Mieville, in previsione di questa sua richiesta, che del resto ella mi aveva preannunciata, ho voluto consultare il resoconto stenografico. La parola non è stata rivolta a lei personalmente ma, essendo stata pronunciata al plurale, è stata evidentemente rivolta, in genere, a una parte politica e, secondo una interpretazione qui spesso data, più come « apprezzamento politico » (*Commenti all'estrema destra*) che come ingiuria. Peraltro, non essendo presente l'onorevole Gui, mi riservo d'interpellarlo circa la cancellazione della parola dal resoconto. Nel verbale della seduta di oggi resta comunque inserita la protesta dell'onorevole Mieville.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

RUSSO PEREZ. Proprio su questo argomento.

PRESIDENTE. Non è possibile iniziare una discussione su questo argomento. L'onorevole Mieville aveva diritto di prendere la parola sul processo verbale perché l'epiteto era stato pronunciato durante un suo intervento.

RUSSO PEREZ. Ma poiché ella, signor Presidente, ha chiarito che l'epiteto è stato pronunciato al plurale, ciò significa che era rivolto a tutti noi e quindi anche a me. Se si tratta di apprezzamento politico, io potrei chiamare altri ladri e assassini, e anche questo costituirebbe un apprezzamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chiedano di parlare, il processo verbale è inteso approvato.

(È approvato).

#### Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che, nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la III Commissione permanente (Giustizia) ha approvato i seguenti disegni di legge modificati dalla II Commissione permanente del Senato:

« Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari (171-B);

« Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943 (213-B).

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati » (508).

#### Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i seguenti disegni di legge, approvati dal Senato:

« Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (564);

« Lavori di trasformazione della tramvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana » (565);

« Approvazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 20 gennaio 1948: a) Accordo commerciale; b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; c) Protocollo di firma; d) Scambi di Note » (566).

Saranno stampati, distribuiti e inviati alle Commissioni competenti, con riserva di decidere se dovranno essere esaminati in sede normale o legislativa.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Sartor:

« Provvedimenti a favore dell'Ente della liberazione della Marca Trevigiana » (567).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e inviata alla Commissione competente.

È stata pure presentata una proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci, Fassina, Petrone, Parri, Pallenzona, Belloni, Preti, Zagari, Ariosto, Moro Gerolamo Lino, Roselli, Pieraccini, Carcaterra, Lombardi Ruggero, Titomanlio Vittoria, Bernardinetti e Biasutti.

« Riforma del Fondo per l'indennità agli impiegati » (568).

Sarà fissata in seguito la data per lo svolgimento di questa proposta di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

### Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge siano deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcoliche e della dulcina per usi farmaceutici » (555);

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949 » (556);

« Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (558);

« Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (560).

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Cavazzini, per il reato di cui agli articoli 303 e 286 del Codice penale (*pubblica istigazione alla guerra civile e apologia di reato*) (Doc. II, n. 100);

contro il deputato Barbieri, per il reato di cui agli articoli 663 e 110 del Codice penale, 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, 81 del Codice penale e 2 e 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*affissione abusiva di manifesti*) (Doc. II, n. 101);

contro il deputato Paolucci, per i reati di cui agli articoli 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e 663 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (*affissione abusiva di giornali*) (Doc. II, n. 102);

contro il deputato Invernizzi Gabriele, per i reati di cui agli articoli 594, 582, 581, 655, 336, 635 e 614 del Codice penale (*ingiuria, lesione personale, percosse, radunata sediziosa, violenza a un pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione di domicilio*) (Doc. II, n. 103).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

### Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge.

L'avvocato Pietro Ricci, presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, chiede che sia sollecitata la presentazione al Parlamento del progetto di riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per il collocamento obbligatorio dei mutilati di guerra; e che sia anche sollecitamente discussa e approvata la proposta di legge, d'iniziativa del senatore Palermo, contenente modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sempre in materia di collocamento. (29).

L'insegnante Emanuele De Libero fu Luigi, da San Lorenzo Maggiore, chiede che la stazione ferroviaria di quel comune sia costruita in prossimità del casello n. 122 — lato Napoli — come è richiesto, da oltre un ventennio, dalla popolazione del comune stesso e da quelle dei comuni di San Lupo, Guardia Sanfranceschi e Paupisi. (30).

Roberto Lozzi, da Roma, chiede l'emanaazione di un provvedimento legislativo che, precisando la portata dell'articolo 9 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica n. 1165 del 1938, sancisca, senza possibilità di equivoco, che la proprietà delle botteghe di una cooperativa edilizia a contributo statale è della cooperativa medesima. (31).

Il deputato Colasanto presenta una petizione dell'avvocato professore Ettore Gilardini, da Tortona, il quale chiede l'abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa del personale degli enti locali. (32).

Giambattista Sau, da Saliceto, chiede la abrogazione di quella parte del terzo comma dell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'eserci-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

zio della caccia 5 giugno 1939, n. 1016, che subordina la concessione del permesso del porto del fucile al possesso, da parte dei cacciatori, della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente. (33).

Il dottore Giovanni Moscato, da Palermo, chiede un provvedimento legislativo che revochi l'obbligo della pubblicazione sui giornali di determinate sentenze di condanna emesse in sede penale: ciò perché le spese relative, anziché gravare sui condannati, rimarrebbero a carico dello Stato, per l'insolvibilità dei debitori. (34).

L'avvocato Salvatore Verzi, da Catania, chiede che all'articolo 56 del Codice di procedura civile sia aggiunto il seguente comma: « In caso di rigetto della proposta autorizzazione a procedere, è ammesso contro il decreto ministeriale il ricorso in appello al Consiglio Superiore della Magistratura, istituito con l'articolo 104 della Costituzione della Repubblica Italiana ». (35).

Santo D'Amico fu Salvatore, da Bologna, chiede che sia modificato l'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, per consentire il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità militare nella misura vigente all'atto della cessazione dal servizio a favore dei sottufficiali sfollati. (36).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno inviate alle Commissioni permanenti secondo la rispettiva competenza.

#### Presentazione di disegni di legge.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi onoro presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici »;

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani ».

Chiedo l'urgenza per quest'ultimo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e inviati alle Commissioni competenti, con riserva di decidere se dovranno esservi esaminati in sede normale o legislativa.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza per il secondo disegno di legge.

(È approvata).

#### Votazione per la nomina di un Segretario di Presidenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Segretario di Presidenza.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la commissione di scrutinio risulta composta dai deputati: Delli Castelli Filomena, Girolami, Pessi, Murdaca, Del Bo, Guerrieri Filippo, Scappini, Cerreti, Bonomi, Coppa Ezio, Ferraris, Dal Pozzo.

Indico la votazione per la nomina di un Segretario di Presidenza.

(Segue la votazione).

Avverto che le urne rimarranno aperte e che si proseguirà intanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

#### Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di sei domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Sala, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (*Diffamazione*).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

La seconda domanda di autorizzazione a procedere è contro il deputato Tesoro, per il reato di cui all'articolo 72 del decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (*Circolazione irregolare con autovettura*).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(È approvata).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

La terza domanda è contro il deputato Corbi, per i reati di cui agli articoli 610, 110, 112, n. 1 e 594 del Codice penale (*Violenza privata aggravata e ingiuria aggravata*).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

La quarta domanda è contro il deputato Reggio D'Acì, per i reati di cui agli articoli 594 e 595 del Codice penale (*Ingiuria e diffamazione aggravate*).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

La quinta domanda è contro il deputato Calandrone, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*Riunione pubblica senza permesso*).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

La sesta domanda è contro il deputato Smith, per i reati di cui agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale (*Diffamazione a mezzo della stampa*).

La Commissione propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare su questa proposta, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Tocca a me di parlare oggi sulla riforma dei contratti agrari. Evidentemente,

io sento l'imbarazzo di questa situazione, perché la mia voce è dissonante da quella di molti altri; ma il dissenso fra il mio ragionamento e quello opposto mi dà appunto il diritto di potere esprimere interamente la mia opinione, invocando, frattanto, la cortesia dei colleghi di ascoltare le osservazioni che, a tal'uopo, potrò fare.

Occorre che, innanzi tutto, si sfrondi un po' la leggenda e cada il mito del monopolio della terra, che ha formato oggetto delle appassionate e accese discussioni dei giorni precedenti. Bisogna che su questo argomento, ritenuto il nucleo principale, più vitale, anzi, per l'analisi comparativa delle conclusioni di parte comunista, si fermi la mia critica; citerò, nella sfera del compito assuntomi, i dati statistici necessari a smentire le contrarie affermazioni. Detto argomento ha un valore introduttivo per giustificare lo spirito innovatore della legge e per rivoluzionare, perciò, nella pretesa osservanza di norme costituzionali, l'attuale sistema economico sociale.

Monopolio della terra! Ma, onorevoli colleghi, le statistiche, guardate nella complessità dei loro elementi, vanno studiate col rigore di un metodo scientifico, al quale può accedere solo chi non ha l'anima ingombrata da pregresse prevenzioni, triste sedimento di teorie e di dottrine marxistiche accumulate, nel passato e nel presente, a nutrimento del proprio sapere e della propria fede politica.

Io ritengo che effettivamente non si possa parlare in Italia di un vero e proprio monopolio terriero, tenuto da poche persone. In questa indagine mi aiuta un uomo di scienza, del quale tutti abbiamo la massima stima, sia da una parte che dall'altra: intendo riferirmi al Serpieri, che, in uno dei suoi ultimi volumi pubblicati or non è guari, ci ha fornito, appunto, gli elementi per escludere decisamente che in Italia vi sia l'accentramento della proprietà terriera nelle mani di pochi, e non invece il frazionamento infinito di essa in tante piccole e medie unità aziendali. Non intendo, con ciò, escludere del tutto che vi siano anche i grandi proprietari, i quali non si sottraggono alla constatazione del censimento delle grandi unità fondiari, e che, purtroppo, dovranno subire la legge del limite di superficie, tal quale è stata annunciata, in forma ufficiale, in una delle più recenti interviste dell'onorevole De Gasperi. I colpiti dalla legge della riforma agraria saranno appena 8.600.

Ora il problema dei contratti agrari non interessa semplicemente questa ultima cate-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

goria; ma colpisce anche la piccola e media proprietà, e involge, nella sua pratica finalità, la menomazione dei diritti più fondamentali della personalità umana. Nello sviluppo organico della mia discussione ritornerò su questo argomento. Per ora giova tener presenti i dati statistici, raccolti dal Serpieri, perché mi riesca possibile contrastare la tesi comunistica del monopolio della terra. A parte la proprietà appartenente a enti, il rilievo statistico degli articoli di ruolo dell'imposta fondiaria ci fa pervenire a questi risultati: sono iscritti a privati, 9.805.925 articoli, con un reddito imponibile annuo di 8.500 milioni di lire (valore 1938), pari a 860 lire per articolo. Il 98,9 per cento di detti articoli sono con reddito fino a lire 10.000 (limite assunto dalla statistica per la piccola proprietà); l'uno per cento da 10.000 a 100.000 lire (limite assunto per la media proprietà) e 0,1 per cento oltre le 100.000 lire (limite assunto per la grande proprietà).

Successivamente, il Serpieri giunge alle cifre conclusive, e dice: del reddito imponibile totale, il 56,5 per cento è intestato alla piccola proprietà; il 30,8 alla media, e il 12,7 alla grande proprietà terriera.

Dunque, poggiamo su cifre precise per le quali noi possiamo, senz'altro, darci conto dell'effettivo frazionamento della proprietà in Italia e attribuire alla parte avversaria una poco approfondita cognizione di elementi statistici necessari per una più seria e meno erronea valutazione del rapporto economico sociale, al quale va in questo momento dedicato il nostro studio e la regolamentazione di una nuova disciplina giuridica. « Volendo introdurre una classificazione più minuta, continua il Serpieri, possiamo aggiungere che il 56,5 per cento intestato alla piccola proprietà, si fraziona in un 48,5 per cento intestato alla proprietà piccolissima, sino a 6.000 lire, e solo il residuo 8 per cento alla proprietà con reddito da 6.000 a 10.000 lire, che il 30,8 per cento, iscritto alla media proprietà, si fraziona in un 24,2 per cento intestato a proprietà con reddito da 10.000 a 60.000 ed il 6,6 per cento iscritto alla proprietà con un reddito tra 60.000 e 100.000 lire che, infine, il 12,7 per cento, iscritto alla grande proprietà, è frazionabile in un 8,5 per cento iscritto alla proprietà con reddito tra le 100.000 lire e le 300.000, e il residuo 4,2 per cento iscritto alla proprietà grandissima con un reddito oltre le 300.000 lire ».

Al cospetto di questi dati statistici, consacrati alla verità dalla indagine scientifica e scrupolosa dello studioso, noi non possiamo

accettare le affermazioni fatte dall'onorevole Miceli, che, nella foga del suo dire appassionato e tumultuoso, ieri, travolse i punti fissi della statistica e sostituì alla realtà scientifica l'indeterminato e l'opinabile.

Sentir ripetere continuamente che in Italia vi sia il monopolio della terra, che la redistribuzione della proprietà debba essere compiuta per il definitivo assestamento sociale economico, in coordinazione di tutte quelle esigenze dettate da norme imperative, che sono di stimolo alla elevazione delle classi lavoratrici, costituisce lo spunto suggestivo che lievita le masse operaie e le spinge al disordine e alla rivoluzione. Ma il legislatore non deve essere preso dall'abbaglio di quello spunto e nella impostazione delle leggi, per la delicatezza del compito affidatogli, deve avere la esatta visione dei problemi e dell'equilibrio necessario per risolverli in conformità di norme dispositive operanti nell'ambito di determinati principi fondamentali della libertà umana.

Al bando, quindi, gli *slogans* a sfondo comiziale, giacché le leggi devono essere realizzate col concorso ed in funzione di elementi tecnici, affinché la soluzione dei più gravi problemi, che interessano l'economia del Paese, avvenga non sulla base di schemi di errate e azzardate ideologie di partiti, ma in conformità di principi e norme costruttive, nei quali si deve graduare e regolare lo sviluppo ordinato delle riforme. Quando si parla di fame di terra, dobbiamo domandarci se le aspirazioni dei contadini siano giuste e stabilire, nel contempo, quanto di quella terra sia già in loro possesso.

Onorevoli colleghi, proprio la statistica, riportata dal Serpieri nel suo ultimo volume, ci fa apprendere questi dati: nel settentrione d'Italia vi sono 3.800.000 contadini, di cui 1.700.000 sono imprenditori o piccoli proprietari, o simultaneamente proprietari o affittuari assimilabili ad essi; 600.000 sono coloni parziari con una superficie di 1.600.000 ettari; 400.000 sono affittuari con una superficie di 700.000 ettari; 1.050.000 sono lavoratori bracciantili, dei quali 250.000 sono addetti stabilmente alle aziende e 800.000 sono giornalieri puri e semplici. Sicché, noi possiamo dire: che, nel settentrione d'Italia, vi sono solamente 800.000 contadini che non hanno il possesso della terra, a qualsiasi titolo o a mezzadria, o a compartecipazione oppure a colonia parziaria.

Vi è, dunque, un frazionamento, per il quale 3.000.000 di contadini devono ritenersi già stabilmente sistemati.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

Passiamo, ora all'Italia centrale: gli addetti all'agricoltura sono 1.700.000, di cui: 700.000 coloni parziari, 530.000 contadini imprenditori, 40.000 contadini salariati, 230.000 contadini avventizi. Nell'Italia meridionale continentale, su di una massa di 2.271.484 di contadini, troviamo: contadini imprenditori 1.294.025; coloni parziari 214.119; imprenditori lavoratori 60.224; lavoratori puri e semplici bracciantili 700.000. In Sicilia vi sono: 270.000 imprenditori; 114.570 coloni parziari; 17.445 imprenditori e lavoratori; 257.073 lavoratori puri e semplici. E finalmente, nella Sardegna, (mi duole che non ci sia il Ministro Segni, che è un sardo) su 207.176 contadini, vi sono: 89.836 imprenditori; coloni parziari 20.622; imprenditori e lavoratori 5.803; lavoratori puri 90.765.

Ora, queste cifre hanno la loro significazione, e servono a smentire l'assunto comunista, dando, così, maggiore rilievo alla malizia degli intendimenti che si vogliono raggiungere attraverso la menzogna e l'inganno. Noi sappiamo che tutti questi mezzadri e coloni parziari hanno fatto l'illecito commercio durante il periodo della guerra, beneficiati da tutte le proroghe che si sono avute, e delle quali si sono avvalsi. Hanno esercitato il mercato nero e si sono arricchiti, speculando sul bisogno e sulla fame degli altri.

I grandi terrieri, che venivano vigilati dagli stessi loro dipendenti, hanno conferito il loro prodotti agli ammassi, ed hanno superato tutte le difficoltà con spirito di abnegazione e di patriottismo. Se voi andate presso le banche per aver notizia dei depositi esistenti, vi persuaderete che coloro che hanno conferito il maggior quantitativo di denaro, sono proprio questi mezzadri e coloni parziari, che si vogliono oggi far passare come le vittime dei padroni.

Noi attendiamo la riforma agraria. Se dovesse da questa derivare l'auspicata pacificazione sociale, e sull'eternità dell'odio di classe, che le generazioni si tramandano dall'una all'altra, potesse spuntare un raggio di sole, che, nel suo tramonto e nel suo sorgere, salutasse con una benedizione l'umanità, saremmo i primi a invocarla e a chiederla.

Ma gli è che questa legge, così come è formulata, accrescerà gli odi, acuirà ancora di più la lotta di classe, creerà un vespaio di liti e non opererà alcuna distensione negli animi, per cui vi sarà uno stato di guerra continua fra proprietario e mezzadro. Venti secoli di civiltà cristiana, di amore e di religione non sono valsi a risolvere il problema

della miseria; l'umanità è stata sempre divisa in due grandi blocchi: i ricchi da una parte, con la potenza del denaro, i poveri dall'altra, con la virulenza del loro odio di classe. Invano le legislazioni si sono inserite fra questi due blocchi massicci, esaurendosi nello sforzo di trovare una via intermedia di conciliazione; ma la lotta è continuata e continuerà. La legge della riforma agraria di oggi non è una novità, perché, nel 1902, vi fu un tentativo in egual senso.

Il progetto ministeriale fu presentato, nella tornata del 26 novembre 1902, dal Cocco Ortu, Ministro della giustizia, e dal Baccelli, Ministro dell'agricoltura. Di quella legge il relatore fu un grande uomo di stato, che onora il Mezzogiorno: Emanuele Gianturco, dinanzi al quale impallidiscono i legislatori di oggi (*Commenti*). Ebbene, in quella relazione, che non aveva il tono aspro e drastico dell'attuale, vi è un brano così concepito: « Solo le parti sono nella condizione di conoscere e di soddisfare le variatissime e mutevoli esigenze dell'ordinamento giuridico ed economico di questi contratti; non bisogna sconvolgere ad un tratto i contratti, che sono radicati in tradizioni e consuetudini secolari, che si collegano intimamente con le condizioni naturali e positive del suolo. Occorre una preparazione graduale, lenta perché non si abbiano scuotimenti nella struttura economica del Paese ».

*Una voce al centro.* Sono passati quarantasette anni! (*Commenti*).

*Una voce a destra.* Ma la verità è una.

CARAMIA. Certi principi di sapienza e di prudenza non subiscono l'erosione del tempo; rimangono immortali nella storia della umanità! Dunque, come dicevo, quella legge non fu portata in discussione; fu, invece, rimandata perché non sembrò opportuno in quel momento vararla. Eppure, si era al 1902, quando il movimento operaio insurrezionale era stato già iniziato con i moti di Sicilia, nei quali Crispi intervenne energicamente per reprimerli! (*Commenti all'estrema sinistra*).

Quarantasette anni fa, perfettamente d'accordo! Ma valutiamo un po' il valore della legislazione di oggi, e, prima di impostare questa legge, sottoponiamola alla saggezza del legislatore per una valutazione obiettiva, perché fino a quando l'opposizione venisse esclusivamente da questi banchi, si potrebbe sospettarla e dichiararla interessata; ma quando, invece, viene dai settori numerosi della maggioranza, onorevoli colleghi, io penso che ci sia un profondo dissenso che ci lascia

perplexi e ci obbliga ad un più ponderato esame.

Si sono sperimentate, come dicevo, le sottigliezze di tante concezioni economiche per pervenire alla formulazione di una legge capace di determinare una nuova struttura economico-sociale, avente la virtù e lo scopo di armonizzare le tesi contrastanti, ma il tentativo è rimasto vano.

Io voglio fare una domanda agli uomini di governo: perché si è incominciato proprio dal settore agricolo della terra, che non ha chiesto, né mai ottenuto, alcuno aiuto dallo Stato? Siamo in piena applicazione del principio marxista della socializzazione della terra!

Perché tali ardite riforme non si sono iniziate nel settore industriale, dove lo Stato è costretto ad intervenire e finanziare, così come ha fatto per il passato, le aziende private? Ieri, l'onorevole Bonomi ci ha fatto sapere che proprio alla Breda sono stati dati in un anno venti miliardi di aiuti. Perché non si è colpito il settore creditizio, snellendo tutto l'apparato burocratico delle banche e rendendo più utilizzabili, per fini sociali s'intende, i rispettivi capitali mobiliari ed immobiliari, di cui esse dispongono? L'onorevole Pella, nella relazione al bilancio del tesoro, ci ha fatto sapere che il risparmio annuo, accumulato presso gli istituti bancari, si aggira intorno a mille miliardi.

Noi non abbiamo invidia del settore industriale, né di quello del credito, perché essi, unitamente a quello dell'agricoltura, costituiscono le forze vive dell'economia del paese. Solamente diciamo: che il giorno, in cui i fiotti della tempesta dovessero investire e spezzare la scogliera, sulla quale poggiano queste attività economiche, per frantumarle nell'imperversare della tempesta, se la saggezza del legislatore non dovesse intervenire per infrenarne la veemenza distruttrice, gravi danni potranno derivare, e irreparabilmente, all'economia del paese. Le riforme, per la possibilità della loro utile attuazione, devono dare come risultato un rafforzamento della struttura economica in atto. Occorre stabilire inizialmente la pregiudiziale del limite, nel cui ambito esse devono essere contenute perché, nel processo di modificazione strutturale, non si raggiunga precisamente l'effetto opposto a quello per il quale il legislatore ha creato la norma. L'esperto nuotatore, prima di raggiungere il gorgo, che può avere la sembianza di un punto ceruleo e piano, non calcola forse bene il pericolo che dovrà affrontare, perché, nell'immettervisi, non resti

inghiottito dal vortice? Se egli ciò non dovesse fare, sarebbe un insano o darebbe prova di imprudenza.

Se per desiderio di riformare, si creano i motivi per i quali, anziché raggiungere una rapida ricostruzione, si cade irreparabilmente nel sovvertimento negativo di tutti i principi fondamentali sui quali poggia l'ordinamento giuridico ed economico del Paese, è chiaro che le nuove disposizioni opereranno come cause disintegratrici della struttura esistente, senza determinarvi un'utile sostituzione. Si propose, in seno alla Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, presieduta da uomini di grande valore, come gli onorevoli Dominedò e Germani (ai quali io rendo tutta la mia stima, il mio rispetto, redattori della relazione alla legge in esame, che costituisce un monumento di sapienza giuridica, sia per il tecnicismo del linguaggio che per il chiaro configurarsi di idee e di principi di diritto) di devolvere alla competenza legislativa autonoma delle regioni questa delicata materia dei contratti agrari, senza affrettarne intempestivamente la soluzione, accorciando precipitosamente, così come si è fatto, i termini di studio e di discussione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. È da sei mesi che se ne parla.

CARAMIA. Furono proprio i comunisti, mi pare, anzi, l'onorevole Grifone, che ora interrompe, a proporre di soprassedere per unificare questa legge con l'altra della riforma fondiaria, al fine di raggiungere una maggiore organicità legislativa per effetto della interdipendenza dei rapporti fra revisione dei patti e orientamenti redistributivi della terra. L'onorevole Dominedò, nella sua relazione, non ha potuto disconoscere la potestà normativa conferita dalla Costituzione all'ente autarchico regione, con i limiti di competenza assegnatigli; ma abilmente, ha superato l'ostacolo, attribuendo alla competenza primaria statuale la prevalenza su quella secondaria regionale, specie in considerazione della mancata creazione degli organi periferici relativi. Perfettamente d'accordo; ma quando si pensi che questa legge non presenta, poi, quella premura e quel carattere d'indilazionabilità, per cui non si possa fare a meno di attendere sia la costituzione delle regioni che delle organizzazioni sindacali e che, frattanto, si è già provveduto a prorogare i contratti agrari per un altro anno, dando così la possibilità di meglio concepire ed elaborare un sistema di norme legislative più tecnicamente capaci per una nuova regolamentazione dei rapporti contrattuali agrari, è chiaro che la fretta

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

della impostazione ed approvazione di questa legge è determinata da ben altre ragioni di carattere politico, anziché sociale ed economico.

Se è vero che questa legge vuole tutelare e valorizzare il lavoro umano, bisogna affidarla agli organi competenti, cioè a quelli sindacali, perché in questo campo è possibile fare quelle selezioni e discriminazioni di elementi dimostrativi, che nella sfera del diritto pubblico non sono tanto valutabili, quanto invece, in quella del diritto privato, e che non possono essere contenuti, *sic et simpliciter*, in una unica legge a carattere nazionale con distacco da ogni altro elemento tecnico e ambientale.

Per le differenziazioni culturali, che si hanno tra regioni e regioni, gli organi più tecnicamente capaci di risolvere tanti complessi problemi, inerenti alla materia contrattuale agraria, dovrebbero essere quelli regionali, che potrebbero compiere la più razionale valutazione di tutti gli elementi influenzatori necessari per una regolamentazione differenziata e diversa da quella prevista dal codice civile.

Onorevoli colleghi, vi leggo quello che un uomo di scienza, che non è della parte nostra, Jacini, scrisse nella relazione finale della inchiesta eseguita nel 1884: « l'Italia agricola rivelò una tale varietà di condizioni di fatto che, ben lungi da costituire, neanche fino ad un certo punto, un'unità economica, si può ben dire che essa rifletta in sé, come in nessun altro dei grandi paesi d'Europa, tutto ciò che vi è di più disparato, in fatto di economia rurale, da Edimburgo e da Stoccolma a Smirne e a Cadice; dal latifondo medievale, utilizzato con la più primitiva grande coltivazione estensiva, fino alla più perfezionata grande coltivazione intensiva; dalla piccola coltivazione spinta alla massima specializzazione di prodotti, alla piccola agricoltura applicata alla più svariata promiscuità di questi; dalla rendita di lire 5 per ettaro della terra coltivata fino ai proventi di 2 mila lire per ettaro ».

E così prosegue: « Il vario ambiente fisico ed il vario corso della nostra millenaria storia spiegano la varietà dell'agricoltura italiana. Il vario ambiente fisico, con l'estendersi del paese dalle Alpi al mare africano, per oltre 11 gradi e mezzo di latitudine, e il suo elevarsi dal mare alle massime altitudini europee; coi conseguenti differenzissimi climi, da quello mediterraneo temperato, con inverno mite ed estate arida, a quello nettamente continentale della Valle Padana, con inverni rigidi ed estati caldis-

sime, a quello nordico delle grandi altitudini alpine; con la varia e tormentata orografia, dalle ristrette pianure (se se ne eccettui quella padana), alla vastissima regione collinare, a quella nettamente di montagna; con la estesissima gamma delle formazioni geologiche e litologiche, e dei risultati terreni agrari, dalle rocce più antiche delle Alpi, della Calabria e del sistema sardo-corso, ai grandi massicci calcarei, alle arenarie e scisti dell'Appennino, alle sabbie gialle e alle argille azzurre plioceniche del Subappennino, tipicamente italiane, alle vaste formazioni vulcaniche di lave e tufi; alle colline moreniche, ai terreni alluvionali delle pianure; con la variabilissima idrologia, dai fiumi perenni scendenti dai ghiacciai alpini che, attraversati i grandi laghi, consentono tesori di irrigazione estiva nella pianura in sinistra del Po, ai corsi torrentizi poveri di acqua, che in tanta parte d'Italia rendono difficile, scarsa, o subordinata a costosissime opere, anche l'approvvigionamento di acqua potabile ».

Dopo queste constatazioni statistiche, la conclusione alla quale bisogna pervenire è questa: è necessario creare la Regione se si vuole una legge dei contratti agrari logica e organica. Vi è nella Costituzione un limite di tempo per crearla: un anno; ma il termine è stato prorogato. Occorre darla, anzitutto, concretezza, determinarne i limiti di competenza legislativa, fissarne le regole variabili, ricorrendo ad un criterio non rigidamente schematico, ma differenziato dalle diverse necessità territoriali, dallo sviluppo demografico delle singole regioni, dai costumi e dalle tradizioni. Bisognava abbinare le due riforme, perché l'una si compie in funzione dell'altra. Pochi giorni fa, un uomo di valore, un tecnico, che appartiene al partito di maggioranza, il senatore Pallastrelli, ha scritto sul *Tempo* un articolo, così intestato: « Legge unitaria », e nella parte finale di esso ha messo in evidenza tutti gli elementi dimostrativi per ottenere una legge integrale, unica, evitando gli sdoppiamenti. Così egli concludeva: « non si dica che l'abbinamento porterà dannosi ritardi nella parte riguardante alcuni provvedimenti di carattere contrattuale: già si è posto riparo con la proroga in corso. Si potrà invece con l'abbinamento fare una discussione unica e non si verificherà il caso, molto probabile, anzi certo, di dovere con la riforma fondiaria modificare quella contrattuale, perché non sappiamo quali condizioni sorgeranno domani nella ripartizione della terra ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

Dunque, il problema esige una trattazione unica, e penso che vi saranno colleghi della maggioranza, che chiederanno il rinvio della legge presente perché sia abbinata all'altra della riforma agraria.

Passando all'esame dettagliato della legge, io ritengo che, con l'articolo 1, venga vulnerato il principio della libertà contrattuale. A questa si sostituisce, invece, la norma imperativa: è lo Stato che interviene coi suoi poteri di sovranità, e al patto contrattuale, dovuto al libero giuoco della volontà dei contraenti, sostituisce la norma categorica, sovrapponendola alle leggi del codice civile e alle consuetudini locali, che tanta influenza esercitano nella formulazione dei contratti collettivi e degli accordi normativi fra le parti interessate. Tutto si condensa nello stampo di uno schema rigido e non elastico, ed anziché accostarsi alle esigenze della realtà e risolverle, ci si incaglia nell'astratto e nel generico.

Se la preoccupazione del legislatore è quella di promuovere un incremento maggiore della produzione, di ottenere un più sicuro assorbimento della mano d'opera, e se l'interesse pubblico deve prevalere su quello privato, non bisognerà per questo distruggere completamente il diritto del singolo, quando esso si svolge nella sfera di una legittimità e di una liceità riconosciutagli dalla stessa Costituzione. Il lavoro deve collaborare con la proprietà in armonia ai principi della Costituzione; il proprietario è elemento attivo di produzione; ha il diritto di condurre e coltivare i propri fondi ed averli a sua disposizione.

Se non dovesse valere la norma dell'articolo 832 del codice civile, per noi varrebbero, in ogni caso, quelle contenute negli articoli 41 e 44 della Costituzione.

Ha inteso, l'onorevole Dominedò, la necessità, nella sua relazione, di controbattere questa eccezione, che già gli venne fatta e dedotta in sede di Commissione, mettendo a profitto tutto il vigore della sua cultura e della sua sapienza giuridica. Ma, ciò facendo, egli ha dato implicitamente la sensazione che il dedotto motivo, per sua natura antagonistico e ostativo, non sia vuoto di senso giuridico.

Io ho voluto leggere, onorevole Dominedò, ciò che lei bellamente disse nella seduta del 3 maggio 1947, quando la battaglia polemica, delineatasi nelle sedute precedenti, sull'articolo 41 della Costituzione, non portava all'utile risultato di una conclusione per una più esatta e definita formulazione riflettente

i limiti della iniziativa privata. Nell'articolo 41 è detto: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali ». La situazione, sicché, rimase insoluta, così come, invece, non era rimasta quella degli articoli 13 e 31 della Costituzione, attinenti ai limiti della libertà personale e a quello della libertà di stampa.

Furono in quei due articoli definite le limitazioni, entro la cui orbita possono esplicarsi le due grandi attività fondamentali della personalità umana, cioè: la libertà individuale e quella della stampa. All'articolo 41 non fu data alcuna precisa definizione dei limiti che potranno porsi all'iniziativa privata; perciò quell'articolo deve classificarsi e ritenersi come un compromesso raggiunto dalle diverse tendenze che si erano determinate, senza assegnarne la prevalenza ad alcuna di esse, lasciando al legislatore il compito di formulare le relative norme integrative.

Come in quella seduta, ella, onorevole Dominedò, intervenne con la sua autorità di pensiero e di eloquio? Mi permetta di leggere ciò che ella disse, anche per il razionale coordinamento che il contenuto dell'articolo 41 deve avere con quello dell'articolo 44, così formulato: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà ».

Fu intendimento, dunque, del legislatore di contemperare certe esigenze del diritto di proprietà, non più contenuto e raffigurato nella concezione romana, o nel diritto napoleonico, né tanto meno in quella del codice del 1865, con le nuove esigenze sociali inerenti allo sviluppo del lavoro ed all'elevamento delle classi sociali. Occorre tutelare e difendere i rapporti del lavoro; ma bisogna, altresì, aiutare principalmente la piccola e la media proprietà. Noi sosteniamo che questa legge non aiuti affatto, né protegga la piccola e la media proprietà; ma le distrugge ambedue, ed è perciò anticostituzionale.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

Disse, in quella seduta, l'onorevole Dominèdò: « Desidero precisare che intanto noi consideriamo aderente alle esigenze di tutela della personalità umana il riconoscimento del diritto di proprietà e del diritto di libera iniziativa, in quanto queste espressioni della forza creatrice del singolo risultino ad un tempo a vantaggio e al servizio di quella collettività della quale la personalità fa parte viva, inscindibile e integrale. Lo spirito di questa parte del titolo finisce, quindi, per essere precisamente quello di determinare un temperamento fra le esigenze della proprietà (quindi il diritto di disporre) e della socialità, della individualità e della collettività. Anche le norme sui controlli vogliono ispirarsi a questo concetto fondamentale; anche le norme di partecipazione sono da esso permeate; anche le norme sulla socializzazione e sulla eliminazione dei monopoli finiscono per far capo al criterio, in forza del quale, nel caso in cui la iniziativa individuale sia inadeguata, verrebbe fatto di ricordare la frase del laburista Morrison, il quale diceva: « faccia la iniziativa privata finché può; intervenga lo Stato quando essa più non può ». « Abbia, quindi, l'intervento dello Stato una tale finalità suppletiva o correttiva, acciocché... ».

CALOSSO. In Inghilterra hanno fatto la socializzazione! Questo è il punto centrale.

CARAMIA. Sono in via di farla.

Denominerei questa legge: la legge della socializzazione della terra.

CALOSSO. È un po' esagerato!...

CARAMIA. La mia denominazione sarà forse inesatta; ma io la mantengo.

Continuo a leggere: « ...la ragione, in virtù della quale opera il riconoscimento dei diritti di proprietà e dei diritti di iniziativa sia sempre viva e operante, poiché se venisse meno quella ragione, allora, e solo allora, si spiegherebbe un intervento integrativo rivolto a mantenere fermo quel dualismo di tutela, quella contemporanea esigenza di preservare in modo inscindibile ed organico i diritti della persona e i diritti della collettività. Nella contesa secolare fra i diritti dell'«io» e della collettività, si tratta di evitare un riconoscimento esclusivo né all'uno, né all'altro, bensì di mirare ad una sintesi unitaria, nel corpo vivo della quale, fuori da ogni sincretismo, sia possibile comporre in armonia i primi e i secondi, potenziando i limiti degli uni e degli altri, allo scopo di trarre i maggiori vantaggi possibili, così dal fermento dell'iniziativa, come dal senso di socialità ».

Per una ragione di equilibrio, ella onorevole Dominèdò, con questa discussione,

mise su di un piano di parità, per un'eguale tutela giuridica, conciliando la iniziativa privata con il senso della socialità, cioè l'individuale col collettivo, le parti, e limitò l'intervento dello Stato ad una funzione suppletiva o integratrice laddove vi fosse la insufficienza o la carenza, propriamente detta, della iniziativa privata. Solamente allora, a suo modo di dire, lo Stato può intervenire.

Per effetto di questa legge, esso, invece, non per una funzione integratrice o suppletiva interviene, ma per dettare una norma cogente, imporla categoricamente, annullando i diritti di una delle parti e creando l'arbitrio a favore dell'altra. Il mezzadro può andar via in ogni momento e abbandonare il fondo, mentre che il proprietario non lo può escomiare, allorché ragioni di maggiore convenienza lo dovessero esigere. I principi liberali, ai quali io mi appello, sono gravemente vulnerati da queste nuove disposizioni della legge Segni.

CALOSSO. Non in questo caso, in cui v'è un monopolio di fatto della terra da parte dei proprietari.

CARAMIA. Ma io ho dichiarato che il monopolio non c'è. Se l'onorevole Calosso mi avesse fatto l'onore di ascoltare la prima parte del mio discorso, egli avrebbe visto cadere la sua eccezione al lume della dimostrazione che, con l'aiuto di dati statistici, credo di aver dato della tesi contraria. Capisco, quindi, il motivo della sua interruzione.

CALOSSO. Ci sarebbe la formula del ritorno della terra alla corona, usata dai socialisti del nord. Ella potrebbe accettarla!

CARAMIA. La ringrazio del suggerimento; ma ella mi crea una crisi di coscienza politica e istituzionale, dinanzi alla quale è bene che io taccia per evitare di affrontare un altro problema, che è estraneo all'attuale dibattito.

Io difendo il principio liberale: libertà di apprezzamento del proprio tornaconto, cioè possibilità di essere libero di valutare l'utilità di un negozio giuridico, al quale si è tratti. Quella norma, per la quale cessa l'autonomia individuale, che è strumento sensibile inerente alla personalità umana, è anticostituzionale.

Il regolamento giuridico del contratto presuppone, senz'altro, l'esistenza di norme dispositive, sulle quali la volontà libera dei contraenti deve poter influire per disciplinare l'intero rapporto contrattuale. Solamente a questa condizione io posso accettare il principio enunciato in alcuni discorsi,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

che io religiosamente ho ascoltato durante questo dibattito. Con la legge Segni, lo Stato, invece, assomma nelle sue mani e fa interamente suo questo potere disciplinatore del contratto, attribuendosi compiti e facoltà, che sconvolgono, anzi distruggono tutto l'ordinamento giuridico del diritto di proprietà. L'interesse collettivo costituisce un limite al diritto soggettivo della proprietà del singolo, e lo sottopone al soddisfacimento di alcuni bisogni della collettività, ai quali nessuno può sottrarsi.

Ma quando, invece, la norma serve a regolare rapporti privati, che riguardano un determinato numero di persone, allora la disciplina contrattuale che ne deriva deve rimanere contenuta nell'ambito degli interessi contrastanti delle parti interessate, in funzione, magari, di un altro scopo, quello cioè del coordinamento degli interessi plurimi inter-individuali, senza esorbitare, però, dai limiti del diritto privato, che rimane sempre potenza di volontà, fonte di iniziativa privata, in cui si sostanzia il diritto di proprietà di ciascun individuo con tutti i suoi attributi di uso e di disponibilità.

Libertà contrattuale, come si intende nel diritto, significa libero dibattito tra le parti, per cui le condizioni volute da uno dei contraenti non sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi non le ha conosciute e accettate (articolo 1341-1342, codice civile).

In conseguenza di questi principi occorre dar valore di norma a quella facoltà lasciata alle parti di derogare alle norme dispositive o suppletive e sostituirne delle altre per maggiore convenienza e tornaconto.

La libertà contrattuale deve sostanzialmente nel potere che hanno i contraenti di concludere contratti che non appartengano a tipi di altri contratti aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica secondo il nostro ordinamento.

È libertà contrattuale quella che consente l'autodecisione di accettare o respingere i contratti che siano basati su accordi normativi, che il più delle volte trovano la loro fonte negli usi, i quali possono essere o giuridici (legali) o di fatto (individuali, convenzionali e negoziali), sì da costituire vere norme giuridiche, cioè uno *jus non scriptum*, operanti sul contratto anche senza la consapevolezza o la volontà dei contraenti.

La legge attuale vulnera questo principio della libertà contrattuale. Il codice definisce

i limiti imposti a detta libertà, e li specifica in tre disposizioni, che sono contenute negli articoli 1322, 1418 e 1364. Queste limitazioni imperative attengono principalmente e si raccordano con le esigenze di ordine strutturale e formale, ovvero riguardano il contenuto di alcuni contratti affetti da nullità, di cui fa menzione l'articolo 1418 del codice civile, cioè: illiceità della causa e dei motivi, mancanza dell'oggetto e dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 del codice civile. Al di là di queste limitazioni, e sempre che la libertà contrattuale non sia diretta alla formazione di contratti che servano a realizzare interessi non meritevoli di tutela giuridica, non ve ne sono altre, anche se si voglia scrutare, con occhio estremamente indagatore, nel fondo della disposizione dell'articolo 41 della Costituzione.

Il contratto, ripeto la definizione di un grande maestro, è istituto privatistico, che rappresenta una manifestazione organizzata delle volontà, in cui liberamente si esplica l'attività normativa delle parti sulla base di una tutela e di un riconoscimento da parte della legge della efficacia e della liceità del patto.

Noi non possiamo respingere e disconoscere il contenuto di questa definizione, né cancellarla dai nostri libri. Sarebbe il crollo di tutta la struttura giuridica del nostro codice.

*Una voce all'estrema sinistra.* È un mondo che crolla.

CARAMIA. Ci vogliono i terremoti; li sapete fare voi.

LOPARDI. Ci sono tanti limiti nei contratti: per esempio, l'enfiteusi non può durare più di un determinato periodo di tempo.

CARAMIA. In materia di definizioni, ognuno ha i suoi principi e i suoi orientamenti; io rispetto il suo, onorevole Lopardi, così come ella avrà la bontà di apprezzare la serietà del mio. Corrisponde al metodo democratico questo duellare, si capisce, in senso cavalleresco e intellettuale, senza ricorrere a banalità!

Quando noi siamo dinanzi a questa situazione, non ci troviamo più nell'ambito e nella sfera della materia contrattuale, ma sibbene in quella dell'atto amministrativo (*jus imperii*), che esclude il contratto e diventa di natura unilaterale, recando in sé il contenuto di un rapporto giuridico patrimoniale da porre in essere, non per effetto di un contratto, cioè di un consenso reciproco, ma per una categorica imposizione dello Stato, che annulla quella libertà contrattuale, della quale discorriamo.

Quando si stabilisce la continuità *sine die* del rapporto locativo o di mezzadria, e il concedente, in conseguenza, perde completamente la disponibilità del fondo, e si riconosce, invece, al concessionario il diritto di poterlo incondizionatamente rilasciare in ogni momento e spezzare così improvvisamente il vincolo contrattuale, balza evidente la disparità tra le condizioni imposte al proprietario dalla norma imperativa dell'attuale legge e le altre riconosciute a favore del mezzadro o dell'affittuario.

Le norme, che, con la legge Segni, si vorrebbero sanzionare, e che attengono alla durata del contratto, all'esercizio limitato della facoltà di disdetta, al riconoscimento del diritto di prelazione a favore del concessionario, al limitato potere di amministrare la cosa propria secondo orientamenti economici di libera scelta, all'obbligo di dover eseguire annualmente dei miglioramenti al fondo, anche senza riguardo alcuno al limite di produttività ed economicità di essi, anzi di utilità...

CALOSSO. Allora non sono miglioramenti.

CARAMIA ...lungi dal salvare e rispettare il principio fondamentale, che, cioè, il diritto di proprietà debba esercitarsi in funzione delle necessità sociali e delle utilità che se ne possono ricavare, operano come esasperante riduzione del diritto di proprietà, sino al suo annullamento. Quando nell'articolo 23 si stabilisce che il vincolo locativo mezzadrile non ha termine, e automaticamente, *ipso jure*, si trasmette agli eredi del concessionario, ritornando all'antico sistema della inamovibilità e della perpetuità dei vincoli tra l'individuo e la terra, in contrasto a tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, è chiaro che si evade dalla materia contrattuale e si entra nel campo della pubblica espropriazione.

Nella sua relazione, l'onorevole Dominè dice che la riforma è determinata anche da altre necessità, cioè dal bisogno del razionale sfruttamento della terra, dal coordinamento dei rapporti sociali, nonché da un'altra serie di considerazioni, che pur premono e fanno leva sulla urgenza di provvedimenti indilazionabili. Perché, invece di preoccuparsi delle aziende tecnicamente organizzate, che già hanno un avviamento razionale, con un coefficiente massimo di produzione, lo Stato non pone mente a risolvere il problema della bonifica, e non interviene, mercé aiuti finanziari, ad aiutare la iniziativa privata, che da sola, molte volte, non è capace di raggiungere e operare quella trasformazione agraria, che

può essere motivo di una maggiore e più intensa produttività? Aumentando il coefficiente di produzione, aumentano i beni di consumo, e, quindi, la ricchezza, questa, attraverso tanti piccoli rivoli, si distribuisce tra le classi sociali con comune beneficio di esse.

Quali saranno i vantaggi che ne potranno derivare? Le grandi imprese terriere, che da noi mancano, non ne saranno colpite, così come esattamente affermava ieri l'onorevole Marconi. I proprietari di esse potranno, alla scadenza dei contratti, riavere i loro grandi poderi. Ne resterà, invece, colpita la media e la piccola proprietà, e più propriamente la media e la piccola borghesia, che è composta da coloro i quali hanno investito i risparmi del loro lavoro, della loro attività professionale nell'acquisto di pochi ettari di terreno, affidandoli ai mezzadri o agli affittuari per ricavarne un maggiore rendimento. Essi si vedranno, con questa legge, tolta la possibilità di riavere i loro fondi per sfruttarli per proprio conto, trasformarli, affidarli ad uno dei propri figli, che, dopo aver conseguito la laurea in scienze agrarie, intende dare un avviamento ed una sistemazione tecnica all'azienda.

Nella relazione ministeriale, e in quella della Commissione, il legislatore ha mostrato la preoccupazione di assicurare al contadino una sufficiente permanenza nel podere. Ci vien fatto di domandare: per quali ragioni il proprietario dovrebbe escomiare dal fondo una famiglia colonica che adempie ai suoi doveri, e non avere, invece, l'interesse a trattenerla? In un articolo, scritto sulla *Nuova Antologia* nel 1946, dal Presidente Einaudi, così questi si esprime: «ma quale pazzo avrebbe domani l'intenzione e il proposito di escomiare i mezzadri buoni, quelli che rendono e che si sono appassionati a quella terra? Noi dovremmo fare delle leggi soltanto per i pazzi e per i fantastici». Giusta considerazione, alla quale prestiamo tutto il nostro consenso.

Bisognerà, invece, preoccuparsi delle conseguenze, che, per effetto della inamovibilità, si verranno a determinare, giacché non sarà più possibile l'avvicendamento delle famiglie coloniche, né si potranno ottenere quelle migliori sistemazioni aziendali, che attualmente, invece, sono in atto.

Il blocco delle disdette sarà pregiudizievole non soltanto per i concedenti, ma anche per i mezzadri e per gli affittuari, specie in rapporto al maggior interesse per la produttività del fondo, alla migliore sistemazione della mano d'opera delle unità familiari,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

ai mutamenti dei sistemi di conduzione, alle maggiori o minori ampiezze estensive delle aziende, alle variazioni dei componenti i nuclei familiari. Se le relative unità di detti nuclei aumenteranno, e non saranno più proporzionate alla estensione del podere, il di più di esse rappresenterà una plusvalenza improduttiva di forze lavorative, così come del pari, se diminuiranno per la morte, per la emigrazione oppure per la mutata attività professionale di qualcuna di esse, si determinerà l'inconveniente di un sovrappeso, e perciò uno squilibrio tra le esigenze del fondo e la minorata disponibilità di mano d'opera.

Cessando, perciò, la possibilità di potersi liberamente trasferire da un podere all'altro per un più utile assestamento, saranno gli stessi mezzadri che invocheranno lo sblocco, a meno che, anche nel settore dell'agricoltura, non si debba trapiantare il fenomeno del mercato nero e della buona uscita, che purtroppo angosciosamente si è manifestato in quello edilizio. (*Interruzione del deputato Miceli*).

Onorevole Miceli, io senz'altro debbo prendere atto del suo atteggiamento, che ha un contenuto di irrequietezza; nella espressione del suo volto noto qualche cosa che la turba: forse i miei argomenti; mi riserbo, però, di darle ancora la controdimostrazione di ciò che lei dice.

D'altronde, se noi valuteremo anche le altre condizioni, che si determineranno col blocco delle disdette, non potremo fare a meno di segnalare il grave inconveniente che ne deriverà, cioè, la contrazione della quantità disponibile dei terreni da concedersi a mezzadria o in fitto. I proprietari si contenteranno domani di portare a conduzione diretta i loro fondi, e permarrà quella tale categoria di braccianti, cioè di coloro che, non essendosi trovati nelle condizioni di poter avere dei terreni o perché combattenti o perché reduci dalla guerra, troveranno la strada sbarrata da un albo chiuso di contadini privilegiati, che, avendo acquisito il diritto alla inamovibilità, non consentiranno di essere sostituiti da altri nel possesso dei poderi loro concessi. Queste disparità saranno motivo di turbamento e di maggiori odiosità sociali, che fermenteranno nell'animo crucciato di quei lavoratori che resteranno condannati a ramingare eternamente in cerca di lavoro, senza la possibilità di avere in proprio dei terreni da coltivare.

MICELI. Ella difende anche i braccianti, oltre che i mezzadri.

CARAMIA. Sì, perché io non sono unilaterale; in questa valutazione guardo gli aspetti del problema nella loro complessità per desumerne dalla pratica soluzione, che ad essi si vuol dare, tutto il danno che ne deriverà. Ritorno a dire: che nessun proprietario più concederà un ettaro della sua terra a mezzadria o in fitto per tema di perderne la disponibilità. Si accontenterà di raggiungere, con la conduzione diretta, un limite minimo di rendita; ma non subirà le gravi conseguenze di questa spoliazione, tale quale la vuole l'attuale legge Segni.

Altre gravi ripercussioni si avranno nel mercato dei valori fondiari, e cioè: una svalutazione dei valori dei terreni, perché tutti i proprietari avranno interesse a venderli e a disfarsene. Il fenomeno raggiuglierà quello che si è verificato nel settore edilizio. Se comperate una casa libera pagate un prezzo; ma se ne comperate un'altra occupata dall'inquilino, l'avrete ad un prezzo sotto costo, appunto perché il blocco delle disdette ha prodotto dei congelamenti e delle cristallizzazioni di rapporti contrattuali, per cui i redditi immobiliari urbani non si adeguano più alle necessità di vita del proprietario, che è rimasto captato in una fase di stabile squilibrio, senza possibilità di raggiungere il limite minimo remunerativo del suo capitale fondiario.

Di questa svalutazione ne profitteranno gli speculatori, a tutto danno di una categoria di gente che ha lavorato per tutta la vita, ha risparmiato ed ha avuto il torto di investire i suoi capitali nell'acquisto della terra. Nè bisogna omettere un'altra considerazione, che, cioè, i risparmiatori, invece di investire i loro risparmi nell'acquisto di terreni o nel miglioramento, daranno ai loro capitali una sistemazione ed un orientamento diverso, mentre i fittavoli o i mezzadri si preoccuperanno semplicemente di produrre quel che bisogna alla propria famiglia, disinteressandosi completamente dell'economia nazionale.

L'onorevole Marconi, ieri, mise in rilievo la situazione che potrà derivare da questa legge, e disse: temo che i mezzadri possano mettere i proprietari nella condizione di dover abbandonare i terreni; il che costituirebbe motivo di dissidio e non di pacificazione sociale. (*Interruzione del deputato Micheli*). A mio parere, il timore non è ingiustificato e la previsione è di possibile attuazione.

Anzi, vi è qualche cosa di più. Quando al contratto di mezzadria o di fitto si toglie

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

l'elemento fondamentale costitutivo di esso, cioè il termine, e quando questo non si fa tempestivamente funzionare allo scadere della convenzione, e le parti abbiano rinunciato al diritto di prorogarlo per tacita riconduzione, che presuppone l'accordo intervenuto fra i contraenti per continuare a mantenere vivo il vincolo giuridico iniziale, escludendo, altresì, che la legge voglia ricostituire la norma della perpetuità, è chiaro che il legislatore, rivoluzionando tutto il nostro ordinamento giuridico, abbia inteso di voler trasformare automaticamente e gradualmente il rapporto di locazione e di fitto in quello di enfiteusi perpetua, che vuol significare parziale espropriazione, determinando lo sdoppiamento, nel suo complesso organico e unitario, del diritto di proprietà in quello di dominio utile e dominio diretto.

Ma lo stesso relatore ha inteso la necessità di ovviare a questo pericolo della perpetuità, e nella Commissione, nella quale si sono dibattuti questi problemi con passione e con ardore di battaglia, da una parte e dall'altra, si è escogitata la norma per evitarlo.

Per ovviare agli inconvenienti della inamovibilità, dice il relatore nella sua sapiente relazione, si è disciplinata questa materia con le disposizioni degli articoli 2 e 13, che escludono la cristallizzazione del rapporto contrattuale.

MICELI. C'è pure l'articolo 25; non lo dimentichi!

CARAMIA. No, non lo dimentico; non dimentico niente, stia tranquillo onorevole Miceli.

MICELI. Ma quello le fa comodo dimenticarlo.

CARAMIA. Quando si è fatto ricorso alla giusta causa, non si è tenuto conto della distinzione tra le clausole risolutive, previste dal codice civile, e le altre sanzionate da questa legge, per poter mettere in movimento il diritto alla disdetta. Le ipotesi previste dalla lettera a) e b) dell'articolo 2, cioè inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo e fatti illeciti del concessionario, che, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, non consentono la prosecuzione del rapporto, rientrano in quelle contemplate negli articoli 1453 e 1455 del codice civile. Resta, però, fissato il principio: che la giusta causa opera come eccezione, indissolubilmente legata alla regola sancita dalla inamovibilità, sia pure addolcita dalla elencazione delle diverse ipotesi previste come motivo di escomio...

MICELI. Elencazione larga!

CARAMIA. Le ipotesi principali che sono previste nel disegno di legge sono due...

MICELI. Sono otto.

CARAMIA. ...che vi sia inadempienza contrattuale e che il mezzadro compia degli atti illeciti. Su per giù la norma adottata riproduce, tranne qualche piccola variazione in ordine al grado della colpa, l'articolo 1455 del codice civile (non si risolve se la inadempienza ha scarsa importanza; la disdetta per giusta causa opera quando la inadempienza è di sufficiente rilievo (articolo 2 legge Segni).

MICELI. La chiama piccola?

CARAMIA. La formulazione grammaticale delle due disposizioni, oltre quella concettuale, è identica. Si è incorso nel *bis in idem*, con la differenza che per la inadempienza, prevista dal predetto articolo 1455, il rapporto pendente si rompe *hinc et nunc*, mentre per far valere la disdetta per giusta causa occorre la scadenza del termine del contratto, mettendo il proprietario nella incresciosa situazione di dover ancora per molto tempo rimanere sotto la sofferenza del suo diritto conculcato, dei suoi interessi lesi, sprovvisto di quella tutela, della quale si potrà giovare solamente in epoca successiva.

Una voce al centro. « Grave inadempienza », dice però: è una cosa diversa.

CARAMIA. Del resto le piccole inadempienze non costituiscono ragione per la risoluzione del contratto, né tanto meno per una discussione di questo genere.

PRESIDENTE. Onorevole Caramia, non raccolga le interruzioni.

CARAMIA. Comprendo che vi è differenza tra la risolubilità del rapporto contrattuale e rinnovabilità dello stesso e che la giusta causa funzioni semplicemente in questo secondo caso; ma ciò non toglie che la parte deprecabile della legge stia proprio nella subordinazione del diritto di ciascun contraente a non proseguire nel contratto al verificarsi di quelle condizioni, che sono configurate nella lettera a) e b) dell'articolo 2. Di giusta causa il legislatore ha parlato solamente nei contratti di lavoro, e propriamente negli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una giusta causa, che non consenta la prosecuzione del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che receda per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo 2118. Il diritto di recesso è indiscriminatamente riconosciuto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

ad ambedue i contraenti, salvo le conseguenze diciamo, riparatorie e remunerative, che competono al prestatore di lavoro recedente per giusta causa. Perché allora differenziare il contratto di lavoro da quello di mezzadria? Si badi che, nell'articolo 2118, il legislatore ha messo sullo stesso piano di parità giuridica i due contraenti, giacché, in caso di mancanza di preavviso (1° comma articolo 2118), il recedente, qualunque esso sia, è tenuto verso l'altra parte a corrispondere un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Da questa considerazione si perviene di filato alla conclusione che, se il legislatore ha riconosciuto al mezzadro o al colono il diritto di recedere dal contratto di lavoro, eguale facoltà di recesso dovrebbe essere concessa al proprietario. Ecco la incostituzionalità della legge, cioè la disparità di tutela giuridica alle parti contraenti. Sia pure accordata ogni più alta tutela al lavoro umano, si compiano, pure, tutte le più ardite riforme sociali; ma non si crei la norma che paralizzi, anzi distrugga, la facoltà della libera iniziativa, nella quale si esercitano e si raffinano le qualità più eccelse della personalità umana, si preparano e si traducono in realtà viva tutti i progressi, ai quali mirano le generazioni nel corso della storia dell'umanità!

Fatti illeciti. Altro motivo. Ma di quali fatti illeciti si parla? Forse di quelli di cui si fa cenno nell'articolo 2159 del codice civile, ovvero degli altri, che attengono alla natura del contratto, non solo, ma anche alle norme di convivenza alle quali deve sottostare chi vive, per effetto del rapporto societario, nella stessa casa, o nello stesso fondo nel quale vive il mezzadro? Bisogna, quindi, fare di essi una elencazione più specifica, perché tutte le volte che si determina una incompatibilità tra le parti, e il rapporto societario, che si regge principalmente sulla reciproca fiducia, viene turbato dal fatto illecito del mezzadro, questo fatto deve diventare motivo per l'escomio.

Si diceva ieri: se taluno ruba fuori della azienda, o commette una rapina, anche se non ai danni del proprietario, dovrà egli continuare a rimanere nel fondo?

CALOSSO. Quando il padrone pizzica la serva, per esempio, perde la proprietà? (*Si ride*).

CARAMIA. Allora si è in un'altra specie di atti illeciti: è una illecita attività, nella quale tanto io che lei dobbiamo ritenerci smobilitati completamente (*Si ride*). Né io, né

lei daremo un pizzico alla serva o alla moglie del colono; siamo oramai passati nella riserva territoriale, e, quindi, ogni pericolo in tutti i sensi è scongiurato (*Si ride*).

Rispondo negativamente alla domanda. Quando le qualità morali del contraente scuotono la fiducia, che ha la sua influenza e il suo riflesso in tutta la vita associativa del contratto mezzadrile, deve questo elemento costituire ragione e motivo per la risoluzione del contratto.

A questa elencazione dei diversi motivi di escomio, bisognerà aggiungerne un altro, che è permeato di umanità. Se taluno vuole coltivare i suoi terreni e affidarli ad uno dei suoi figlioli, indirizzato tecnicamente agli studi di agraria, avrà o no il diritto di ottenere la restituzione di essi per una più tecnica organizzazione dell'azienda? Deve avere la prevalenza il diritto dell'estraneo su quello del componente la famiglia, oppure esso deve operare come causa e come motivo perché si possa ottenere l'allontanamento di colui che si trova sul fondo per condizioni contingenti, e non più per un rapporto di natura contrattuale, essendosi trasformato in un atto imperativo, nel quale sono prevalsi i poteri della sovranità dello Stato e non quelli della libera scelta delle parti? La risposta l'affido al senno del legislatore.

Nell'articolo 3 della legge viene regolata la materia dei miglioramenti. Se si migliorassero le proprietà, onorevole Segni, e si eseguissero veramente sul serio le bonifiche, non vi sarebbe bisogno di modificare i contratti agrari. Se potessimo dalle nostre rocce, dalle nostre sabbie ricavare l'acqua per la irrigazione, e avessimo le strade, noi avremmo risolto gran parte dei nostri problemi. Abbiamo inteso, finora, annunciare delle cifre; auguriamoci che si traducano in realtà viva e operante, e che diano veramente la possibilità della ripresa al Mezzogiorno d'Italia, realizzando a suo favore i provvedimenti tante volte promessi, ma non mai attuati.

Ma, onorevoli colleghi, anche in questa materia dei miglioramenti si è usato un criterio errato: il 4 per cento del prodotto lordo vendibile deve essere investito in miglioramenti del fondo, con destinazione dell'1 per cento all'aggiornamento della attrezzatura. Errore enorme questo, di adottare un criterio unico per tutte le specie e tipi di contratti. In linea di massima riteniamo che la obbligatorietà dei miglioramenti, nella sua pratica realizzazione, può determinare illogiche applicazioni antieconomiche. Quando un fondo ha raggiunto il massimo del coef-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

ficiente di miglioramento della sua attrezzatura produttiva, il denaro che viene in esso investito per lo stesso scopo, ed obiettivo diventa antiproduttivo e rappresenta uno sforzo inutile a tutto danno del risparmio per un impiego di capitali, che potrebbero essere in altri settori dell'agricoltura investiti con maggiori utilità.

Bisogna aiutare le aziende che molto producono e non deprimerle con queste imposizioni; stimolare quelle, nelle quali vi è un ristagno del ciclo produttivo; svegliare i proprietari inerti. Non si possono mettere sullo stesso piano le aziende che hanno raggiunto il massimo della capacità produttiva con quelle non trasformate, anzi neglette. Adottare il criterio dell'accantonamento per miglioramenti in eguale misura, per tutte le aziende, è un errore inqualificabile. Quelle già sistemate saranno sottoposte all'obbligo di un maggiore investimento di capitali ragguagliati al più alto reddito conseguito, a differenza delle altre, a reddito minimo, perché non migliorate né trasformate, dove l'investimento sarà minore. Questa differenziazione darà, come conseguenza, una maggiore incidenza del contributo sul reddito del proprietario che ha migliorato, e premierà, con un minore aggravio, quelli che sono rimasti inerti.

Ad aggravare ancora di più la situazione, nell'ultimo comma dell'articolo 3 si è stabilito che il colono, il mezzadro e il partecipante possono surrogarsi al concedente inadempiente nell'esecuzione obbligatoria delle migliorie, tosto che, trascorsi sei mesi dalla fine dell'annata agraria, e previa intimazione di morosità, il concedente non vi abbia adempiuto. Questa disposizione trova riscontro in quelle degli articoli 2085 sino al 2099 del codice civile. Il titolare dell'impresa assume un obbligo verso lo Stato, che esercita una vigilanza sulla gestione dell'impresa. Una sanzione a carico del concedente inadempiente potrebbe essere disposta soltanto dallo Stato, giacché è evidente che il fine del miglioramento è di ordine generale e interessa l'economia nazionale. Immaginate cosa accadrà, quando, sensibilizzata questa zona dell'adempimento dell'obbligo dei miglioramenti sino all'esasperazione, il mezzadro dovrà mettere il proprietario in istato di accusa e sostituirgli nell'esecuzione delle opere? Sarà il caos e la guerra tra mezzadri e padroni. Onorevoli colleghi, questa è una legge fatta per gli avvocati, che avranno modo di creare un vespaio di cause, nelle quali l'accentuazione dell'odio di classe raggiungerà limiti esasperati.

Tra i contendenti sarà accumulata una montagna di carta bollata. Onorevole Ministro, è bene che ella sappia che gli agricoltori d'Italia intendono in pieno l'obbligo di migliorare i loro poderi per poter realizzare i legittimi scopi economici, che si sono prefissi. Non hanno bisogno di essere stimolati dalle gravi sanzioni contenute in questa legge, per effetto della quale è consentito ai mezzadri, mercé la facoltà loro concessa, di indebolire ancora di più e scardinare il diritto di proprietà.

Si tenga conto, prima di occuparci della prelazione, di questo rilievo: è bene stabilire eque e necessarie compensazioni tra i miglioramenti in eccedenza, che potranno compiersi in una annata, e gli altri in deficienza, che potranno eseguirsi nelle successive. Le esigenze tecniche, oltre che unitarie, di una opera di miglioramento non consentono frazionamenti di spese in diversi esercizi, e perciò il proprietario, obbligato al disborso della somma in un unico e determinato momento, avrà il diritto alla compensazione e ai conguagli sugli accantonamenti delle quote delle annate successive.

Ma vi è anche il diritto di prelazione, sancito dall'articolo 5. Siete di esso contenti voi comunisti, è vero? (*Commenti all'estrema sinistra*). Quel diritto rappresenta l'avvicinamento verso la conquista della proprietà terriera. Voi potrete averla quando la vorrete, amici comunisti. Si tratta semplicemente di compiere una piccola operazione mercantile: pagare il prezzo e pigliarvi la terra. (*Commenti all'estrema sinistra*). E che volete? Uccidere il proprietario e impossessarvi del suo patrimonio? Il diritto di prelazione, a favore del colono, vulnera il principio della libertà contrattuale. Io, domani, non potrò trasferire il mio immobile a persona di mio gradimento. (*Interruzioni al centro*).

È strano che questa limitazione debba valere solamente per la vendita degli immobili rustici. Ma, vediamo come sarà esercitato il diritto di prelazione. Il mezzadro, il colono o il fittuario, al quale sarà notificata la proposta di trasferimento, indicando la più vantaggiosa offerta avuta, avrà trenta giorni di tempo per accettarla e sessanta giorni successivi per tradurre in atto la vendita. La procedura si complicherà nel caso che sul fondo vi sia una pluralità di aventi diritto alla prelazione, che potrà essere esercitata da tutti congiuntamente.

Nel caso di alienazione di un complesso aziendale, costituito da più fondi, dotato di

attrezzatura comune, la prelazione non ha effetto se non sia esercitata da tutti i mezzadri, coloni, affittuari e compartecipanti, salvo che il trasferimento separato non produca pregiudizio alla produzione, né impedisca l'alienazione dell'azienda. Quale ne sarà il vantaggio? Nessuno, a mio modo di vedere. Vi sarà difficoltà di vendita, perché chi compra il fondo sa già di avere un concorrente in partenza. Se il colono recederà dalla determinazione di acquistarlo, perdendo l'anticipo del decimo sul prezzo, il primo offerente potrà ritornarvi, ed egli, nel caso che dovesse riallacciare le trattative, certamente pretenderà una riduzione sulla prima offerta. Sicché è un danno, come voi vedete, che deriva dall'esercizio del diritto di prelazione. La legge lo riconosce semplicemente in materia di enfiteusi, a favore del proprietario, per consolidamento dell'utile al diretto dominio, nonché al coerede fin quando è in comunione con l'altro erede. Al di là di questi casi non ve ne sono altri nel nostro diritto.

In teoria si potrà ammettere che la disposizione che regola la enfiteusi e la eredità possa applicarsi anche alla vendita; ma in pratica essa troverà, senz'altro, delle difficoltà enormi. Queste saranno ancora maggiori, quando si tratterà di disciplinare l'uso in comune dell'attrezzatura dell'azienda per un periodo di cinque anni, a mezzo di una società cooperativa da costituirsi tra gli acquirenti, alla quale dovrà partecipare anche il proprietario, limitatamente, però, alla parte di proprietà non alienata e rimasta in suo possesso. Supponiamo che il fondo contenga diversi poderi, dei quali alcuni siano coltivati a vigneti e altri a oliveti, che siano dotati di uno stabilimento vinicolo e di uno oleario; sorgerà allora il grave inconveniente, per cui coloro i quali avranno acquistata la parte di fondo vignettata, e viceversa gli altri che avranno acquistato quella olivetata, dovranno promiscuamente e forzatamente partecipare alla utilizzazione di attrezzature estranee in parte ai loro rispettivi prodotti e alle distinte e diverse loro attività agricole.

Gli altri inconvenienti vengono forniti dalla lentezza del procedimento imposto per la notifica della proposta di vendita e per l'esercizio del diritto di prelazione. Quando non sia possibile la immediata disponibilità dell'immobile, per poterne sollecitamente operare il suo trasferimento, la vendita diverrà sempre più difficoltosa. Il compratore non vuole attendere; ogni indugio può farlo ri-

trarre. Frattanto, quel terreno per tre mesi verrà trascurato e non coltivato in regola in attesa che maturino i termini stabiliti dalla legge. Come vedesi, la disposizione innovatrice è sotto tutti i punti di vista catastroficamente dannosa agli interessi del proprietario.

E finalmente, siamo alla disciplina della ripartizione dei prodotti. Io non voglio ritornare sugli argomenti che ieri furono trattati da altri oratori, per vedere se sia giusta o ingiusta la quota di riparto del 53 e del 47. Voglio disinteressarmi di questa parte della legge; mi occupo semplicemente di alcuni criteri generali, sui quali formulo alcune osservazioni. Per esempio, io trovo che per la colonia parziaria, nel caso in cui il concedente conferisca terreno nudo, il prodotto e gli utili debbano essere ripartiti nella misura di un quinto a favore del concedente e quattro quinti a favore del colono.

Si è voluto, con ciò, dare una maggiore valutazione all'elemento lavoro in confronto del fattore capitale, che viene del tutto svalutato. La domanda, che è legittimo proporsi, è questa: come farà il proprietario a pagare, con l'attribuzione di un quinto sul prodotto che gli viene assegnato, le tasse, i contributi, la complementare, la patrimoniale, che nel loro complesso incidono (e noi lo sappiamo) per il 32 per cento sul prodotto lordo?

MICELI. Che c'entra la complementare per le imprese agrarie?

CARAMIA. Il proprietario deve egualmente pagare la complementare, perché io posso tenere cento ettari di terreno e distribuirli, a titolo di mezzadria, ad altrettanti contadini; devo egualmente pagare la complementare, che colpisce *in toto* il mio reddito.

Questa legge non può essere eguale per tutte le regioni d'Italia, e trovare, perciò, un'eguale applicazione, perché se un terreno in Val Padana può fruttare 50 quintali di grano ad ettaro, nel Mezzogiorno ne darà semplicemente 5 o 6. La quota di ripartizione, così realizzata, può rappresentare un quintale e pochi chili a favore del proprietario, e, perciò, non sarà sufficiente per il pagamento del gravoso volume delle tasse, alle quali egli è tenuto. È questa la ragione, per la quale occorre adeguare la legge alle situazioni locali regionali, tenendo calcolo della capacità produttiva dei terreni, delle differenziazioni fra regione e regione, senza arrivare all'applicazione di un criterio unico, che, per essere tale, riesce lesivo e rappresenta, se applicato, l'espropriazione della proprietà. Occorre pur riconoscere che un

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

maggior margine di utilità sul suo capitale debba competere al titolare del diritto di proprietà. La quota assegnatagli non lo mette in grado di saldare neppure le tasse. La legge è ultramarxistica.

Il decreto Gullo era più logico. Esso metteva, come base di ripartizione, il criterio della parità, e, come eccezione, un conguaglio compensativo là dove vi fosse uno squilibrio economico che non consentisse al contadino il recupero delle spese sopportate, oltre che un margine di guadagno. Solamente dopo un accertamento tecnico, fatto da una commissione, gli squilibri venivano colmati e pareggiati con una diversa attribuzione di quantità di prodotti a suo favore, determinandosi così un riequilibrio compensativo.

MICELI. Non è vero.

CARAMIA. Il decreto Gullo lo conoscete voi e lo conosco anche io. Questa legge opera sulla presunzione che questo squilibrio già vi sia *a priori*, a tutto danno del colono, e che in conseguenza debba essere compensato automaticamente, sottraendo le parti a tutti gli organi tecnici di accertamento, senza possibilità della prova del contrario. Questa preconcepita teoria porterà ad un diverso riparto dei prodotti agricoli, anche se l'equilibrio non dovesse risultare alterato. Tutto ciò significa far giocare un elemento politico, in dissonanza completa con la realtà, assegnando ai fattori capitale e lavoro valori economici diseguali e nel contempo ingiusti, col rischio di determinare gravi perturbamenti nel settore della produzione. Il criterio di una diversa aliquota di ripartizione non può essere uniforme per tutta l'Italia; ma dev'essere influenzato da un insieme di fattori, che operano diversamente da regione a regione con quel logico adeguamento, che aderisce alla difformità di elementi tecnici, economici, agricoli, culturali, che variano da luogo a luogo, e che restano sempre da valutarsi in fase di instabilità. Non è possibile dare una unica impostazione al problema in esame, né stabilire leggi che codifichino un principio unico, anzi uniforme, di ripartizione per tutte le regioni d'Italia.

Non bisogna omettere di richiamare le tre teorie, che fanno capo, in questa materia, alle tre tendenze. La vostra teoria, colleghi comunisti, che è quella marxistica, la quale senz'altro determina il principio di dare una maggiore importanza al lavoro; è quella sulla quale voi vi siete fermati. È una valutazione strettamente oggettiva...

MICELI. Ma credo sia la teoria accolta dalla Costituzione!

CARAMIA. ...che ha riferimento alla capacità produttiva del fondo e al lavoro impiegatovi dal contadino. I marxisti con questa teoria, che si denomina degli «apporti», danno una maggiore importanza al fattore lavoro, senza negare il carattere societario della mezzadria e della colonia parziaria. Vogliono, come dicevo, una valutazione strettamente oggettiva, fatta caso per caso, con riferimento conclusivo, nella determinazione della quota di riparto, al criterio animatore del loro programma, cioè: accrescere il coefficiente di remunerazione del lavoro..

Vi è una seconda teoria: quella del conguaglio, che incide sul rapporto contrattuale con una sanzione obbligatoria di una quota necessaria a compensare gli squilibri che si determinano nel processo produttivo, avendo riferimento principalmente alla capacità di rendimento dei singoli poderi. È col criterio di proporzione tra i fattori economici di lavoro, produzione e capitale, che si può raggiungere quella fase di assestamento, che compensi equamente il concedente e il concessionario, i quali, mantenuti su di un livello di instabilità, hanno la possibilità di valutare il rapporto societario in funzione di elementi contingenti, soggetti a continue variazioni e modificazioni e in concorso di un complesso di fattori operanti in continua fase compensativa di riequilibrio. S'intende che questo conguaglio non dovrebbe essere unilaterale, come vorrebbero i comunisti, ma bilaterale. Questa teoria, che per me è la più logica, si distacca da ogni schematismo aprioristico e nella sua elasticità, per la sua pratica attuazione, aderisce più equamente alla realtà e alla condizione delle parti interessate.

Vi è, infine, la teoria dell'Einaudi e del Bandini, per effetto della quale, là dove si determini uno squilibrio, la soluzione che sostanzialmente e necessariamente ne deriva e si impone, è la risoluzione automatica del contratto per volontà del contraente, al quale è venuto a mancare, l'utile, cioè la parte remunerativa del contratto. Lo squilibrio di oggi si rifletterà su quello successivo, fino a quando non vi sarà l'annullamento e la distruzione graduale e completa del valore fondiario. Il contadino incassa al netto tutto quello che riceve in compenso del suo lavoro; non tiene salariati alle sue dipendenze; non paga tasse. Il proprietario, invece, deve distribuire questa parte del suo reddito agli enti, Stato, provincia e comuni; deve soddisfare le passività per quote assicurative, per spese di for-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

nitori di lavoro, di manutenzione di impianti fondiari, ecc. ecc.

Allorché si determina questa situazione, dice l'Einaudi, non vi è più equilibrio. Il rapporto societario cade. Non vi è altra soluzione da adottare che la risoluzione immediata del contratto. La teoria è azzardata e le conseguenze incidono drasticamente sulla situazione delle parti. Io sono per la teoria del conguaglio, come quella che si presta maggiormente a eliminare tanti inconvenienti che fatalmente deriverebbero dall'applicazione dei principi dell'Einaudi.

Questa legge porterà la pace nel Paese, così come è piaciuto affermare nella relazione ministeriale? Non lo credo. Su di essa si poserà il ramoscello d'olivo? Ci auguriamo di sì.

Se dovesse, invece, passare il respiro satanico dell'odio, e dovesse determinarsi un inasprimento della lotta di classe, noi contro di essa imprecheremmo.

Si è detto in questi giorni, a giustificazione della legge, che, in Sardegna, la Democrazia cristiana ha perduto nelle ultime elezioni 115.000 voti, perché non si è portata a compimento la legge per la riforma dei contratti agrari. È un errore! Collegi della Democrazia cristiana, i 115.000 voti che voi avete perduto non sono andati ai comunisti, che sono rimasti sulle loro antiche posizioni.

*Una voce all'estrema sinistra.* Non è vero.

CARAMIA. Quei 115.000 voti appartengono alla borghesia, che, in odio alla legge che voi volete impostare ed imporre, li ha riversati sulle liste di altri partiti. Vi troverete domani dinanzi alla necessità di dover dar conto di questa legge proprio alla borghesia. (*Interruzioni — Commenti*). Questa nobile classe sociale, che ne resta defraudata e danneggiata, reagirà contro di voi. (*Interruzioni*). Non mi arrabbio.

LOPARDI. Il partito dell'uomo qualunque ha avuto voti?

CARAMIA. Qui vi è uno che vale per quello che è; cioè vale; per lo meno, quanto voi.

A conclusione del mio dire, signor Ministro, io la invito a ben riflettere sulla presente legge. Bisogna migliorarla!

Chiudo il mio discorso leggendo le parole che Niccolò Machiavelli scrisse nel suo libro: *Il Principe*; quel libro il cardinale di Richelieu teneva sul suo tavolo accanto al breviario: « Il Principe debba animare i suoi cittadini di poter quietamente esercitare gli esercizi loro e nella mercanzia e nella agricoltura ed in ogni altro esercizio degli uomini,

acciocché quello non si astenga di ornare le sue possessioni per timore che non le siano tolte; ma deve preparare premi a chi vuol fare queste cose, ed a qualunque pensa in qualunque modo di ampliare la sua città ed il suo stato ».

Questi sono i precetti del grande uomo di Stato. È necessario dare, attraverso le leggi, ad ognuno la possibilità di migliorare le proprie condizioni e quindi la struttura economica del Paese. Lo Stato deve incoraggiare, e non deprimere i settori produttivi, così come li deprime questa legge. È una depressione, onorevole Segni, quella che voi create nel settore dell'agricoltura, della quale darete domani conto al Paese. (*Applausi a destra*).

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta per la elezione di un Segretario di Presidenza e invito la commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

#### Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome del Ministro dei lavori pubblici, il disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione ».

Chiedo la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge. Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, in sede normale.

#### Conclusioni di una Commissione di indagine.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nel corso della seduta del 3 agosto del 1948, in occasione di accuse scambiate fra i deputati Spiazzi, Natoli, Tolloy e Michelini, fu da questi deputati invocata, a norma

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

dell'articolo 80-bis del Regolamento, una Commissione di indagine per giudicare del fondamento delle accuse scambiate.

La Commissione, il cui compito era notevolmente complesso, avendo ultimato il suo lavoro, ha chiesto di presentare oggi le sue conclusioni.

L'onorevole Scalfaro, relatore, ha pertanto facoltà di riferire alla Camera.

SCALFARO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sento anzitutto il dovere di precisare alla Camera che la relazione è stata approvata dalla Commissione di indagine a maggioranza; direi, pur dato il numero esiguo dei componenti, a grande maggioranza, ma non all'unanimità.

*Caso Tolloy-Michelini*. — Nella seduta pomeridiana del 3 agosto 1948, durante lo svolgimento di una interpellanza relativa alla campagna del fronte russo, l'onorevole Tolloy disse:

« Onorevoli colleghi, l'Unione Sovietica ha perduto 18 milioni di vite umane in questa guerra, e chi è stato in Russia sa cosa abbia significato la guerra nazi-fascista per l'Unione Sovietica. Onorevoli colleghi, centinaia e centinaia di chilometri di terra bruciata, decine di migliaia di morti... »

« ROBERTI. Siamo in Italia, però ! »

« PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mi auguro che ella non faccia altre interruzioni. »

« TOLLOY. L'interruzione viene da un banco nel quale oggi non è chi nella campagna di Russia è stato, ma è stato quale conduttore di uno dei noti treni di beneficenza fascista e che trascorreva il tempo giuocando a carte e bevendo il cognac con altri incoscienti nel momento in cui i nostri soldati cadevano nella steppa gelata. Forse non a caso quel rappresentante che probabilmente sapeva che una diversa testimonianza dalla mia non poteva essere fatta qui oggi, manca dai banchi e lascia che un suo « camerata » faccia delle interruzioni come questa, che dimostrano soltanto quale sia il rispetto che essi hanno per la dignità della vita umana, quando essa è spesa per la difesa della libertà del proprio Paese » (pag. 1807 degli *Atti parlamentari*).

In seguito a « ciò l'onorevole Michelini, ritenutosi identificato nella allusione fatta dall'onorevole Tolloy, chiese che la Commissione, già nominata in virtù dell'articolo 80-bis ed invocata sia dall'onorevole Spiazzi che dall'onorevole Tolloy, si occupasse anche del suo caso: così venne deciso. »

Chiamato dalla Commissione a chiarire e a precisare le sue espressioni, l'onorevole Tolloy motivò la sua dichiarazione alla Ca-

mera col fatto di essere stato interrotto dall'onorevole Roberti, rappresentante di quel movimento « che ancora oggi rivendica le posizioni fondamentali della politica del regime fascista e che è tuttora il principale autore della speculazione sulla presunta esistenza di prigionieri italiani in Russia »; e aggiunse di aver ricordato l'atteggiamento dell'onorevole Michelini, perché gli sembrava che esprimesse « quella che è stata la responsabilità, o meglio l'irresponsabilità, dei dirigenti fascisti durante l'ultima guerra. Se non ho fatto in quella occasione il nome del Michelini è stato appunto perché non era mia intenzione affatto di recare offesa allo stesso (occorre tener conto che il Michelini non aveva comando di reparto) ma di esprimere invece un giudizio politico sia pure nella forma polemica provocata dall'interruzione dell'onorevole Roberti, il quale fu del resto, in quella occasione, richiamato anche dal Presidente della Camera »; e inoltre: « la mia espressione di « mancanza di sensibilità » rivolta al Michelini bisogna intenderla nel senso di mancanza di sensibilità politica ».

In sostanza, nei chiarimenti resi alla Commissione, l'onorevole Tolloy ha sostenuto essere stata la sua dichiarazione a contenuto esclusivamente politico e polemico.

La Commissione si rende conto dell'ambiente agitato nel quale la discussione avvenne (come è facile rilevare dagli stessi atti parlamentari ricchi di interruzioni, commenti, applausi) e non nega che la dichiarazione dell'onorevole Tolloy sia sorta in una cornice di polemica politica e mossa da movente politico; è però fuori di dubbio che essa costituisca accusa di contenuto tipicamente militare e incida sull'onore militare dell'onorevole Michelini. Infatti due estremi delimitano l'accusa: aver l'onorevole Michelini accompagnato in Russia un treno di assistenza fascista, e trascorso il tempo giuocando a carte e bevendo il cognac.

La prima circostanza è, in via di massima, ammessa dallo stesso onorevole Michelini: si trattava non di un treno di assistenza fascista ma di un normale treno di assistenza. La seconda non è stata provata dall'onorevole Tolloy.

Senonché queste due circostanze non sono il contenuto esclusivo dell'accusa, che anzi l'accusa consiste nell'aver l'onorevole Tolloy dichiarato in sostanza che quello, e solo quello, fu il comportamento in Russia dell'onorevole Michelini.

Nulla di male infatti nel comportamento di un militare che scorta un treno di assistenza,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

beve il cognac e gioca a carte (atteggiamento questo non certo indecoroso per chi, compiendo il proprio dovere in linea, o ai comandi o ai servizi, trascorra serenamente qualche ora di tregua); ma ben diversa sarà la valutazione qualora un militare altro non abbia fatto che questo, mentre altri « cadevano nella steppa gelata ».

Che l'accusa lanciata dall'onorevole Tolloy all'onorevole Michelini investa globalmente il comportamento di quest'ultimo durante la campagna di Russia, è fuori dubbio: « ...chi nella campagna di Russia è stato, ma è stato quale accompagnatore in uno dei noti treni di beneficenza fascista, e trascorreva il tempo giocando a carte e bevendo il cognac, con altri incoscienti nel momento in cui i nostri soldati cadevano nella steppa gelata ».

Le stesse spiegazioni fornite dall'onorevole Tolloy alla Commissione dimostrano come egli non potesse sostenere tali accuse su un piano militare e volesse perciò dare ad esse un valore esclusivamente politico.

Ora: se l'onorevole Tolloy avesse voluto criticare anche aspramente il comportamento politico di oggi o di ieri di un collega, egli aveva a sua disposizione ogni altro sistema che non fosse quello di accusarlo di un particolare comportamento militare, e non politico.

Di contro l'onorevole Michelini ha presentato una esauriente documentazione dalla quale risulta come abbia partecipato alla campagna di Russia come capitano di complemento di fanteria (granatieri) con le funzioni di ufficiale addetto al reparto assistenza (A) (dichiarazione del colonnello Piero Cappon, già capo dell'ufficio personale al comando dell'VIII armata) dal 28 luglio 1942 al 24 febbraio 1943 (dichiarazione del Ministero della difesa in data 22 febbraio 1949).

Secondo una dichiarazione del generale d'armata, già comandante l'VIII<sup>a</sup> armata, Italo Gariboldi, il capitano Michelini « venne inviato in Italia per prendere in consegna ed accompagnare in Russia un treno assistenza. Per la sua condotta in guerra e specie durante il ripiegamento è stato proposto per una ricompensa al valor militare che gli ho concessa sul campo ».

Nella motivazione tra l'altro è detto: « Durante la battaglia invernale, rimasto in un centro investito dal nemico, ripiegava, rischiando la cattura, solo dopo essersi assicurato che l'ultimo soldato italiano fosse stato sgombrato. Esempio a tutti di coraggio e di alto senso di dovere. Fronte russo, agosto 1942 - febbraio 1943 ».

L'accusa mossa dall'onorevole Tolloy è perciò assolutamente infondata e, se è comprensibile come durante una battaglia polemica si possa sortire in affermazioni non sempre perfettamente meditate, è altrettanto vero che ciò sarebbe stato spiegabile qualora ad interrompere l'onorevole Tolloy fosse stato lo stesso onorevole Michelini, il quale invece venne portato in discussione a iniziativa dell'interpellante.

La polemica ha delle esigenze e purtroppo sovente sconfinava nell'intolleranza e in frasi ingiuriose: qui però non v'è una accusa e una ritorsione, ma solo un'accusa grave, non provata.

*Caso Spiazzi-Tolloy* — Sempre durante la seduta per lo svolgimento della sua interpellanza l'onorevole Tolloy accennò a un colonnello « che fu costretto a scaricare un camion (non faccio il nome del colonnello; sono disposto a farlo in apposita sede), sul quale aveva caricato maiali vivi e mobilio, per portarsi dietro la sua rapina di guerra... » A questo punto venne interrotto dall'onorevole Spiazzi:

« Quel colonnello non poteva essere che un imboscato al comando d'armata come lei! I colonnelli che erano in trincea non avevano il mobilio: il mobilio potevano averlo soltanto degli imboscato come lei! ».

« PRESIDENTE: La prego di tacere, onorevole Spiazzi. »

« SPIAZZI: Dica il nome di quel colonnello che era certamente un imboscato. Lei è stato al comando di armata di Stalino e non ha fatto la guerra in trincea! Chiedo scusa all'onorevole Presidente, ma era necessario che io intervenissi! » (pag. 1810 degli *Atti parlamentari*).

Nella successiva seduta, avendo l'onorevole Spiazzi chiesto l'applicazione dell'articolo 80-bis per l'accusa a lui rivolta dall'onorevole Natoli, l'onorevole Tolloy, dopo aver osservato che: « non più tardi di ieri, durante lo svolgimento della mia interpellanza, l'onorevole Spiazzi, che adesso protesta, ha dato a me dell'imboscato! », concludeva: « chiedo anch'io la nomina di una Commissione » (pag. 1838 degli *Atti parlamentari*).

L'accusa formulata è chiara e nel contenuto e nei limiti. L'onorevole Spiazzi ha usato il termine « imboscato » nei confronti dell'onorevole Tolloy, nell'accezione che questo termine assume nel linguaggio militare: per cui il soldato di prima linea chiama imboscato chi non è in prima linea, solo riferendosi a una situazione di vita, non diremo migliore, ma meno rischiosa, meno densa di pericolo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

E che in tal senso l'onorevole Spiazzi abbia usato l'epiteto «imboscato» è fuori dubbio per le immediate spiegazioni ch'egli ebbe ad aggiungere all'epiteto stesso: «Lei è stato al comando d'armata di Stalino e non ha fatto la guerra in trincea».

Si è osservato che l'accusa riveste un particolare carattere di gravità perché sorta mentre l'onorevole Tolloy parlava di un colonnello che aveva caricato sull'automezzo, anziché i soldati, mobilio e maiali come rapina di guerra. Ma l'osservazione non ha fondamento: infatti è ben vero che l'onorevole Spiazzi interruppe e apostrofò l'onorevole Tolloy in quel preciso momento, ma è anche vero che quel fatto fu solo lo spunto dal quale partì l'accusa dell'onorevole Spiazzi all'onorevole Tolloy ma esso non entrò per nulla nel contenuto dell'accusa stessa.

E che l'accusa sia stata quella di «imboscato» e non altra, lo dimostra, se ve ne fosse necessità, il fatto che l'onorevole Tolloy, nel chiedere la nomina della Commissione di indagine, si lamentò di essere stato accusato quale «imboscato».

Che l'onorevole Tolloy sia stato, nella campagna di Russia, al comando d'armata a Stalino è fatto certo e non contestato; che d'altra parte non vi fosse nell'accusa lanciata alcuna intenzione di sminuire il suo comportamento al comando è certo, a quanto osservato dallo stesso accusante a limitazione dell'accusa.

L'accusato, che, rispondendo, ricordò i suoi meriti di combattente di prima linea nella campagna di Grecia, fornisce nuova prova ch'egli stesso raccolse l'accusa nella sua accezione militaresca, come più sopra precisato.

È d'altra parte da rilevarsi quanto scrisse dell'onorevole Tolloy il generale Malaguti nel rapporto relativo al periodo aprile-dicembre 1942 (epoca presso che interamente trascorsa dall'onorevole Tolloy in Russia): «Prezioso collaboratore di un comando d'armata quale capo ufficio coordinamento per la rara competenza acquisita in materia, la larga visione dei complessi che gli sono stati sottoposti, il modo instancabile e redimitizio con cui lavora e sa far lavorare i dipendenti: il suo lavoro non ha bisogno di controllo». Encomio: «Bravo Tolloy, la vostra attività e il vostro lavoro sono da me altamente apprezzati; ve ne tributo caldo encomio».

Rimane certo il comportamento eroico dell'onorevole Tolloy in Grecia, tanto da meritargli una medaglia di bronzo al valor

militare (questione questa che comunque non fu mai da alcuno contestata).

La Commissione, però, ritiene anche, così esaminati i fatti nella loro sostanza, di osservare come l'onorevole Spiazzi avrebbe potuto ugualmente, qualora lo avesse voluto, far presente all'onorevole Tolloy ch'egli era stato in Russia non in prima linea, ma al comando; ma non avrebbe comunque dovuto usare l'epiteto che ha usato.

*Caso Natoli-Spiazzi.* — Durante la seduta alla Camera del 4 agosto 1948, rispondendo l'onorevole Meda, Sottosegretario per la difesa, alle interpellanze presentate da vari deputati e relative alla campagna di Russia, mentre varie interruzioni sorgevano dai diversi settori, l'onorevole Natoli rivolgeva all'onorevole Spiazzi queste precise parole: «Tu Spiazzi, sei scappato ed hai lasciato i tuoi soldati lì!».

Interveniva il Presidente: «Onorevole Natoli, lei non ha il diritto di ledere l'onore di un collega se non ha argomenti seri e concreti da addurre».

Al che l'onorevole Natoli: «È la verità» (pag. 1835 degli *Atti parlamentari*). Avendo quindi lo stesso deputato chiesto di parlare per fatto personale, disse tra l'altro: «Ora, io so questo, che l'onorevole Spiazzi è stato ufficiale e ha preso parte alla campagna di Russia: non so se come volontario, ma mi pare di sapere che egli vi abbia preso parte come volontario».

SPIAZZI: «E con questo?».

NATOLI: «Se dunque l'onorevole Spiazzi ha preso parte alla campagna di Russia e, ripeto, probabilmente come volontario, si è determinato allora in me uno stupore per il fatto che l'onorevole Spiazzi, che dovrebbe sapere tutto della campagna di Russia e dalla quale è ritornato — ed io mi felicito con lui per questo fatto — domandasse a noi della sinistra conto della sorte dei nostri caduti. Se infatti, come credo, egli è stato un volontario, penso che sia la persona meno adatta a venire a chiedere conto a noi della sorte dei soldati italiani in Russia. Questo ho voluto dire nella frase che ho pronunciata. Questo ho voluto dire, e lo mantengo, e cioè che a mio avviso — e credo ad avviso unanime di coloro che siedono su questi banchi — l'onorevole Spiazzi era il meno adatto a fare le proteste che ha fatto. Se mai, credo che, nella sua qualità di ufficiale, è all'onorevole Spiazzi che dovrebbero esser rivolte delle domande per conoscere quale sia stata la sorte dei soldati italiani in Russia».

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

Dopo che l'onorevole Natoli ebbe così spiegata la sua accusa all'onorevole Spiazzi, quest'ultimo, nel chiedere la nomina di una Commissione di indagine, così motivava la sua domanda: « Onorevole Presidente, da quei banchi e precisamente da parte dell'onorevole Natoli, se non sbaglio il cognome, mi si è lanciata una specifica accusa ingiuriosa, che offende il mio onore di soldato; ed io voglio che ci sia l'immediata ritrattazione o diversamente dimostrerò con dati di fatto e documenti quanto sia vile e menzognera l'accusa fattami e, cioè, che io abbia accompagnato i soldati italiani in Russia e poi sia scappato, abbandonandoli al massacro ».

Il Presidente rileggeva quindi il testo stenografico e concludeva:

« Ora, la questione sta in questi termini: l'onorevole Natoli ha spiegato, come ha spiegato, la sua frase. Ella, onorevole Spiazzi, ritiene sufficiente questa spiegazione o invoca l'applicazione dell'articolo 80-bis ? »

« SPIAZZI: « Io invoco l'applicazione dell'articolo 80-bis ».

È necessario anzitutto delimitare l'accusa ed esaminarne con i limiti la natura: « Tu Spiazzi, sei scappato ed hai lasciato i tuoi soldati lì! », questi i termini dell'accusa. Si osserva di contro che il successivo intervento dell'onorevole Natoli chiarì la primitiva accusa spiegandone il significato: « Questo ho voluto dire, e lo mantengo, e cioè che... l'onorevole Spiazzi era il meno adatto a fare le proteste che ha fatto ».

Senonché, esaminate tutte le frasi che pronunciò l'onorevole Natoli a chiarimento dell'accusa iniziale, non è possibile ritenere idonee a spiegare l'accusa medesima precisandone il contenuto o vuotandola del contenuto stesso.

Le due affermazioni, infatti (quella di essere scappato abbandonando i propri soldati, e quella di essere l'onorevole Spiazzi il meno adatto a protestare), non si compenetrano nel senso che la seconda sia la spiegazione della prima, chè anzi la seconda presuppone la prima. Né avrebbe senso altrimenti, non potendosi ravvisare comunque nella seconda un chiarimento della prima gravissima accusa. Rimangono entrambe; la seconda non ha rilievo, non trattandosi che di un apprezzamento di carattere polemico: è la prima che deve esser presa in considerazione ai fini fissati alla Commissione.

D'altra parte, pur avendo ascoltato le seconde dichiarazioni, l'onorevole Spiazzi chiese che almeno fosse ritrattata subito l'ingiuria infamante e, d'altra parte, qualora l'onore-

vole Natoli avesse ritenuto escludere dalle sue nuove osservazioni, o ritrattare, ogni precedente accusa, certo lo avrebbe fatto, e non avrebbe, alla prima osservazione del Presidente, risposto: « È la verità ».

Basterà da ultimo osservare che nell'esposto indirizzato dall'onorevole Natoli al presidente della Commissione di indagine è detto: « Nella mia interruzione io ho affermato che l'onorevole Spiazzi sarebbe scappato abbandonando i propri soldati. Su quale fatto è fondata questa affermazione? ». Segue l'elencazione di prove che esamineremo in seguito; e venne così a concludere: « Queste sono le circostanze di fatto che spiegano e « documentano » la mia interruzione e le mie accuse, come ella scrive. Da esse risulta, mi pare, oltremodo chiaro un fatto da me già esposto nel mio intervento alla Camera, fatto che ha costituito il motivo determinante della mia vivace interruzione: essere cioè l'onorevole Spiazzi la persona meno indicata a chiedere conto, alla sinistra della Camera, della sorte dei nostri caduti in Russia e doversi, se mai, rivolgere a lui stesso tale richiesta ».

E allora, questi essendo i termini dell'accusa nell'esposizione dello stesso accusante: « Spiazzi è scappato abbandonando i propri soldati; per questo è la persona meno indicata a protestare... », e chiamato dalla Commissione a chiarire e precisare le sue espressioni l'onorevole Natoli, questi osservò: « Il termine « scappato » è improprio ».

Ma la Commissione deve giudicare sulla accusa così come fu mossa in aula. L'accusa è di natura tipicamente non politica e incide sull'onore militare di un soldato quale è l'onorevole Spiazzi, colonnello d'artiglieria in servizio permanente effettivo: vana è quindi l'osservazione dell'onorevole Natoli, manifestata alla Commissione, trattarsi invece di giudizio politico.

L'onere della prova incombe all'onorevole Natoli accusante, né durante la seduta alcun elemento di prova venne presentato.

L'onorevole Natoli, nell'esposto già citato, elenca una serie di prove e documentazioni, che ora esamineremo:

1°) Un manifesto (che peraltro l'onorevole Natoli ha soltanto citato e trascritto ma non presentato in copia come sarebbe stato suo esclusivo dovere) affisso durante la lotta elettorale nella città di Verona, recante una fotografia (allegata in copia) rappresentante il tenente colonnello Spiazzi insieme con tedeschi in divisa e recante la seguente scritta: « Heil Hitler! I veri antifa-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

scisti, i figli d'Italia morivano nei campi di eliminazione tedeschi. I suoi soldati abbandonati in Russia morivano per mantenere a Spiazzi lo stipendio d'ufficiale effettivo al servizio della Germania hitleriana ».

Osserva l'onorevole Natoli che l'onorevole Spiazzi rispose a questa accusa con altro manifesto, « che pure non smentiva esaurientemente la grave accusa », ma non iniziò alcuna azione giudiziaria per perseguire gli eventuali calunniatori e per tutelare la propria onorabilità.

Sarebbe dovere della Commissione non prendere neppure in considerazione questa prima presunta prova, mancando la stessa della documentazione indispensabile. Comunque, si osserva che la fotografia allegata nulla ha a che vedere con la campagna di Russia, trattandosi di fotografia eseguita nel 1937, come è stato anche testimoniato dal dottor Pipino Abele, pure fotografato in quella circostanza (dichiarazione del 22 giugno 1948 — allegato 1), e che al manifesto d'accusa subito l'onorevole Spiazzi rispose con altro manifesto (allegato 2 in copia — non è stato presentato l'originale) del seguente tenore:

« Avviso. — Rendo noto a tutte le persone di qualsiasi partito due documenti personali che mettono alla gogna i vigliacchi, gli imboscanti di ieri e i traditori della Patria di ieri e di oggi, che ardiscono con spudorate menzogne sminuire il dovere e il sacrificio da altri compiuto. Essi osano dire (a disonesto scopo propagandistico) che il colonnello Spiazzi è stato in Russia solo per accompagnare i soldati, ma poi è scappato abbandonandoli al massacro. Ora leggete e giudicate quanto sono falsi e vigliacchi:... (segue la descrizione dei due documenti)... ». Il manifesto termina con la seguente chiamata: « Nota bene. — I documenti sono visibili a chiunque, a semplice richiesta, unitamente a molte lettere di miei soldati traboccanti di affetto e di riconoscenza per il loro colonnello. F.to: Spiazzi ».

A una accusa volgare e non documentata, o meglio documentata con una fotografia che nulla aveva a che vedere con l'accusa stessa, l'onorevole Spiazzi aveva dunque risposto con particolare veemenza firmando il manifesto. Nessuno si è fatto vivo a sostenere l'accusa che d'altra parte si presentava su un manifesto non firmato. A chi l'onorevole Spiazzi avrebbe dovuto dare querela?

2°) Aggiunge l'onorevole Natoli che tale accusa fu rivolta all'onorevole Spiazzi durante la campagna elettorale nella circoscrizione di Verona da reduci, già soldati del

l'8° reggimento artiglieria della divisione Pasubio, e cita il caso di un comizio nella prima settimana dell'aprile 1948 a Caldiero « dove tale accusa fu sostenuta pubblicamente da un reduce di nome Guerrino Franchi ».

Per queste osservazioni dell'onorevole Natoli basterà rifarsi all'ultima parte delle sue dichiarazioni rese alla Commissione.

Essendogli stato fatto notare dall'attuale Relatore come il fondare la propria accusa su altre accuse mosse durante la battaglia elettorale volesse dire « basarsi su terreno friabile », l'onorevole Natoli rispose: « Mi rendo conto di ciò, ma il comportamento dello Spiazzi determinò in me quella reazione perché non mi risulta che si sia querelato per tutelare la propria onorabilità ».

Se l'onorevole Natoli avesse fatto notare all'onorevole Spiazzi che non era opportuno che egli protestasse dato che era stato da altri accusato di esser scappato dalla Russia abbandonando i soldati, ora sarebbe sufficiente che l'onorevole Natoli provasse come queste accuse effettivamente vennero mosse all'onorevole Spiazzi, per liberarsi dell'onere della prova.

Ma l'onorevole Natoli ha fatto propria l'accusa, e non vale per lui il citare una così penosa prova. Non è infatti lecito che, raccolta dal tumulto di un comizio un'accusa così grave e infamante per un militare, la si riversi nuovamente su di lui nell'aula del Parlamento. Basterà comunque aggiungere (come risulta dal libretto personale dello Spiazzi) che mai lo Spiazzi appartenne od operò con l'8° reggimento artiglieria della Pasubio durante la campagna di Russia.

3°) Già in aula, in forma alquanto dubitativa, l'onorevole Natoli aveva osservato come l'onorevole Spiazzi doveva essersi recato in Russia come volontario, e ciò ebbe a confermare nell'esposto e innanzi alla Commissione, precisando che trattavasi di volontariato di fatto, essendo lo Spiazzi passato, a sua domanda, dal ruolo mobilitazione (che lo avrebbe lasciato serenamente in Patria) al ruolo comando per essere impiegato in guerra.

Aggiunse il Natoli non essere confacente all'onore di un soldato rientrare in Patria nel novembre 1942, dopo essere andato volontario in Russia, lasciando là il 50 per cento dei soldati dell'Armir. Egli era ufficiale superiore, e la situazione sul fronte era già diventata molto grave: si era infatti alla vigilia della disfatta che doveva provocare l'atroce fine di tante migliaia di nostri soldati.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

Dai documenti presentati dall'onorevole Spiazzi risulta che in seguito a suo ricorso per essere stato collocato nel ruolo mobilitazione, malgrado la comunicazione avuta di « idoneo e prescelto », il comando non lo ricollocò nel ruolo comando, ma gli affidò la costituzione di un raggruppamento mobilitato, incarico ancora superiore e di maggior fiducia: ciò comunque avvenne in epoca precedente alla campagna di Russia (1939).

D'altra parte la Commissione rileva come sia di pessimo gusto questo accusare un ufficiale di carriera di volontariato durante la guerra. Bisogna riconoscere i meriti dove essi sono, e non v'è dubbio che per un ufficiale di carriera il servire volontariamente la Patria in linea sia sempre un titolo di alto onore.

Quali accuse d'altra parte avrebbe messo l'onorevole Natoli all'onorevole Spiazzi se non proprio quella di non essere confacente a un volontario il ritornare prima del tempo? E sarebbe stato più confacente a un ufficiale di carriera il rimanere a casa?

Per quanto attiene all'epoca del rientro in Patria, è risultato che l'onorevole Spiazzi, dopo più di un anno e mezzo di permanenza in Russia, tornò per normale avvicendamento al comando di uno dei convogli. Erroneamente l'onorevole Natoli parla dell'Armir, che era giunta in Russia nell'agosto 1942 e non aveva il diritto all'avvicendamento come lo Csir, che era invece in Russia dal 1941.

Lo Spiazzi, d'altra parte, già tornato in patria per la morte del padre, ritornò al suo reparto dopo la licenza.

Che poi si possa muovere accusa allo Spiazzi di essere venuto via dal fronte poco prima dell'infesta battaglia che sconvolse l'esercito italiano sul Don, è quanto meno poco serio. L'onorevole Spiazzi rimase fino a che non ebbe l'ordine di tornare, né poteva conoscere le successive fasi della guerra!

4°) L'onorevole Natoli nell'esposto ha voluto aggiungere un'altra accusa: « debbono esistere documenti — e la Commissione non avrà difficoltà a procurarseli — i quali dimostrano come l'onorevole Spiazzi abbia rivestito la qualifica di squadrista ».

Non solo la Commissione, fatte le opportune indagini presso il Ministero della difesa, non ha trovato traccia alcuna a prova di tale accusa, ma l'onorevole Natoli non ha portato la benché minima prova a suffragio della sua insinuazione. E ciò è molto grave: l'invitare una Commissione a cercare dei documenti per provare un'accusa che lo stesso accusante non sa come provare è indice di mancanza di serietà nell'accusare.

Parole gravi, certo, ma il fatto è ben più grave!

Concludendo: l'onorevole Natoli non ha dato alcuna prova della grave accusa lanciata all'onorevole Spiazzi; anzi ha aggiunto altre accuse senza alcuna documentazione.

Ledere l'onore di un qualsiasi cittadino è sempre fatto grave; ledere quello di un militare che ha servito la patria con lealtà, coraggio ed eroismo è ancora più grave; lanciare un'accusa in Parlamento, rendendola quindi di pubblico dominio, infangare un uomo e poi ritrarre la mano, adducendo a scusa argomentazioni quali quelle enunciate dall'onorevole Natoli, è comportamento inammissibile e deprecabile.

E poiché la Commissione ha esaminato le accuse, pure se non sostenute da prove, è giusto ora brevemente aggiungere tra i maggiori titoli di merito dell'onorevole Spiazzi, già enunciati, per il suo comportamento in Dalmazia (12-17 aprile 1941, Allegato 4) la concessione della medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione:

« Comandante di gruppo, più volte distintosi in azioni belliche; durante un anno di campagna in Russia, nell'infuriare della battaglia che vedeva soverchianti forze nemiche dilagare nello schieramento della propria unità, in un momento particolarmente delicato, con sagacia e accortezza, organizzava la difesa vicina dei suoi pezzi e respingeva più volte gli attacchi nemici col fuoco di mitragliatrici e bombe a mano, mentre le batterie comandate dei serventi, che dal fermo contegno del proprio comandante di gruppo traevano, forza ed esempio, portavano la strage fra il nemico incalzante. Disimpegnatosi due volte dalla immediata aggressività avversaria, si preoccupava che tutto il materiale fosse posto in salvo e con celeri spostamenti riusciva ad assicurare la continuità dell'azione a favore delle fanterie. Scorto un reparto di altra arma in grave incertezza perché privato degli ufficiali, incurante dei colpi cui era fatto segno, e agitando un fucile mitragliatore, quasi trasumanato nel folgorante ritmo della battaglia, rapidamente lo riorganizzava ed alla sua testa sbarrava il passo al nemico. Magnifico esempio di eroismo e di virtù militari. Fronte russo — Jagodnij, 19-27 agosto 1942 ».

Inoltre nel rapporto personale del 24 febbraio 1942, a firma del generale Dupont, si legge tra l'altro: « Per le sue elevate qualità morali e tecniche, per il personale coraggio dimostrato in più di un combattimento, è stato da me recentemente proposto

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

per la promozione a colonnello per merito di guerra». Encomio: « Vi encomio per la instancabile opera dedicata tutta al potenziamento del vostro LX da voi valorosamente comandato nella campagna di Russia. Dupont ». E in un rapporto del novembre 1942: « Il tenente colonnello Spiazzi ha dimostrato coi fatti di essere un capace e valoroso comandante di gruppo in guerra ».

Da ultimo alcune delle lettere ricevute in occasione di questo incidente alla Camera, presentate come documentazione, sono prove commoventi di quanto ebbe l'onorevole Spiazzi compiuto combattendo.

Sarà sufficiente citarne una, tra le più umili: l'ex sergente maggiore Scarrica Umberto (Via Procaccini n. 28, Milano) scrive tra l'altro: « Dica un po' all'onorevole Natoli se era in Russia a vedere il colonnello Spiazzi, se lo ha visto a Cazapetokwa, se lo ha visto a Gorlowka, se lo ha visto nella battaglia del Natale 1941, ... ».

GRIFONE. Natoli era in galera! (*Commenti al centro e a destra — Rumori*). Era in galera per aver combattuto il fascismo!

*Una voce a destra.* È comoda la galera!

GRIFONE. Vergogna! Insultate Natoli!

SCALFARO, *Relatore*. Se può servire di chiarimento all'onorevole collega che mi ha interrotto, vorrei dire soltanto una cosa: io sto leggendo una lettera di un sergente maggiore.

GRIFONE. E la fa sua!

SCALFARO, *Relatore*. No, l'ho citata fra virgolette e quando si cita fra virgolette qualche cosa non la si fa propria. Ho indicato nome e indirizzo di chi scrive. Non v'è null'altro — se ella permette ch'io finisca — che la parola umana di un militare che ha visto il suo colonnello offeso per i fatti di allora. (*Interruzione del deputato Grifone — Proteste al centro e a destra — Rumori — Scambio di apostrofi*).

GRIFONE. Disonesti! (*Vivi rumori al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, ella dice cose gravi forse senza rendersene conto, e la devo richiamare all'ordine. Noi siamo di fronte a una Commissione da me nominata che, in piena obiettività, ha fatto le proprie valutazioni. Ella non ha alcun diritto di fare apprezzamenti ingiuriosi. (*Applausi al centro e a destra*).

GRIFONE. Io difendo il mio compagno. (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghi!

Prosegua, onorevole Scalfaro.

SCALFARO, *Relatore*. « ...se lo ha visto nei fatti d'arme del 20-27 agosto 1942, se lo ha visto poi sul Don dove i soldati del 30° gli diedero l'appellativo di « eroe del Don » ».

Non è nostro compito alcun commento.

Se me lo permettono l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi, anche in seguito all'ultima interruzione, non vorrei si ritenesse da qualsiasi parte della Camera, in perfetta buona fede, che il Relatore — che ha avuto l'incarico della relazione, approvata dalla Commissione nella sua maggioranza — abbia ritenuto comunque di erigersi a difensore della dignità della Camera.

Ritengo di poter aggiungere — a nome della Commissione — che la Commissione stessa, pur essendo nata quale espressione dell'Assemblea, non si è mai assunto questo compito.

La difesa della dignità del Parlamento è nelle coscienze di tutti noi, e ciascuno di noi vi dà il suo — anche se modestissimo — contributo.

Questo volevo dire a conclusione, questo volevo dire perché in tanto il Parlamento sarà l'espressione della nazione, in quanto saprà interpretarne le aspirazioni, e le ansie tradurne in certezza, e in quanto saprà interpretarne gli aneliti, le trepidazioni, gli affanni, i dolori e le gioie.

Quando da qualsiasi parte — da chi parla o dai colleghi che ascoltano — dovesse, alla Camera, per intemperanza o per qualsiasi altra ragione, tradursi la discussione in scambio di invettive e di accuse non motivate, allora su di noi potrebbe scendere la condanna più grave, ritengo: quella per cui il popolo non si sentisse espresso da questa Assemblea, né la Nazione si sentisse viva qua dentro, ma i cittadini dovessero dire che là dove inizia il Parlamento ivi è il confine della patria! Quel giorno, io penso — ritengo lo pensino anche tutti i colleghi — segnerebbe non solo la fine della democrazia, ma la fine dell'Italia! (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

GULLO. Perché mi sia dato di esporre, anche a nome del collega onorevole De Martino Francesco, commissario come me, le ragioni per cui non approviamo la procedura seguita dalla Commissione, né le conclusioni della Commissione stessa.

A noi è stato inibito, signor Presidente, di presentare una relazione di minoranza. L'Ufficio di Presidenza ha creduto di decidere così. Ma noi non siamo d'accordo su vari punti

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

delle conclusioni della maggioranza della Commissione. Io mi propongo di esprimere il nostro parere. Chiedo appunto che mi sia data facoltà di esprimerlo qui in Assemblée.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, ella comprende benissimo che la sua richiesta contrasta nettamente col carattere che ha una Commissione di questo genere.

I precedenti della Camera, e anche della Assemblée Costituente, sono costanti nel senso di escludere che l'Assemblée possa discutere le conclusioni della speciale Commissione prevista dall'articolo 80-bis del Regolamento.

Già nel 1920, essendo sorta analoga questione dopo la lettura della relazione sul caso Drago-Vacirca, la Camera ebbe a prenderne atto senza discussione e successivamente a dichiarare non essere più luogo a discussione sul giudizio della Commissione.

Questo precedente fu ribadito nella seduta del 22 dicembre 1947 dall'Assemblée Costituente per il caso Chieffi-Lussu. Fu, in quest'ultima occasione, invocato il precedente della discussione fatta in seno alla stessa Costituente dopo la relazione della Commissione degli undici, ma fu allora rilevato, ed io devo oggi ricordare, che la Commissione degli undici fu nominata dall'Assemblée dopo l'approvazione di una specifica proposta dell'onorevole Natoli diretta a costituire una Commissione di indagine sulle incompatibilità di tutti i deputati e sulle accuse mosse dall'onorevole Finocchiaro Aprile a taluni deputati: indagine per cui la Commissione chiese ed ottenne dalla Costituente, in un secondo momento, poteri ancora più ampi di quelli conferitile all'atto della nomina; ed inoltre l'Assemblée, in quella occasione, aveva espressamente riservato a sé il giudizio definitivo.

Nel caso, invece, dell'articolo 80-bis si tratta di una Commissione richiesta dai singoli deputati e di cui la nomina è demandata dal Regolamento al Presidente. Questa Commissione deve, dice testualmente il Regolamento, giudicare il fondamento delle accuse. Essa agisce, dunque, come un giuri d'onore e le sue conclusioni costituiscono il giudizio di un collegio, anche se adottate a maggioranza. L'Assemblée deve, pertanto, limitarsi a prendere atto del giudizio espresso, nonché eventualmente della notizia che la stessa relazione della Commissione abbia a dare circa il dissenso di alcuni dei suoi membri. La cui minoranza come tutte le eventuali minoranze dei collegi giudicanti, non può formulare separatamente conclusioni proprie.

GULLO. Non mi pare che i due precedenti siano decisivi. Comunque, il Regolamento non detta disposizione alcuna in merito. Io la invito, se mi è consentito, a citare la norma regolamentare in cui sia sancito il divieto di presentare, per queste Commissioni, relazioni di minoranza.

PRESIDENTE. Ella ha senso giuridico troppo acuto per non comprendere che la dizione stessa dell'articolo 80-bis, secondo il quale la Commissione « giudica il fondamento dell'accusa », definisce la funzione della Commissione, il cui giudizio è collegiale e non può dissociarsi in un giudizio della maggioranza e in uno della minoranza.

GULLO. Io non mi preoccupo in questo momento del fatto specifico e voglio anzi superarlo. Faccio presente all'Assemblée che ogni Commissione che emani da essa non può perdere lungo la via il carattere politico che ha in partenza.

Ora, signor Presidente, io le chiedo almeno questo: voglia la Camera pronunziarsi sul punto se è concepibile — superando il caso specifico — che vi possa essere una Commissione la quale emetta un giudizio di maggioranza senza che sia consentito alla minoranza di far conoscere alla Camera il proprio parere. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, ella deve dare atto alla Commissione che il relatore, iniziando il suo dire, ha precisato che la relazione esprime non il parere unanime della Commissione ma solo il parere della grande maggioranza. La Camera non può che prendere atto della relazione della Commissione e della dichiarazione contenutavi sul dissenso che si è manifestato.

Comunque, se ella fa un richiamo, a norma dell'articolo 85, al Regolamento, io, perché non sembri che voglia contrastare soltanto con una valutazione personale il suo punto di vista, potrò interpellare la Camera; ma a me pare — ripeto — estremamente chiaro e indubbio che il carattere della Commissione di indagine escluda che possano aversi sulle sue conclusioni una relazione di maggioranza e una di minoranza.

GULLO. Mi consenta, onorevole Presidente, di insistere nella mia richiesta. (*Commenti al centro*). Lo ripeto: io prescindendo dal fatto specifico; pongo solo una questione di principio e insisto quindi a che il signor Presidente voglia su di essa interpellare la Camera.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

DOMINEDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l'importanza di principio che è legata a questa decisione, come a ogni decisione la quale porti seco una direttiva per la condotta del Parlamento, ritengo mio dovere esprimere un'opinione breve ma precisa.

In questa materia, dinanzi al quesito sollevato dall'onorevole Gullo nella sua ultima formulazione, ed accolto dal Presidente che interpellerebbe eventualmente su ciò la Camera, interpretando la richiesta dell'onorevole collega come un richiamo al Regolamento a termini dell'articolo 85, io devo dire che, anche sotto un tale profilo, la Camera non può prescindere da una affermazione di massima, sovrastante alla stessa lettera del Regolamento. E penso pertanto che la materia potrebbe e dovrebbe essere definita dal Presidente, proprio in applicazione dei principi generali che, in difetto di eventuale deroga, dominano le norme particolari.

Con questo non intendo oppormi alle decisioni ultime che il Presidente crederà di prendere, in quanto ritenga di interpellare la Camera, sull'applicazione del Regolamento; debbo però fare questa dichiarazione, in via di principio e come precedente: che qui sussistono argomenti tali, per cui la questione può essere tranquillamente e sicuramente risolta sul terreno dei principi, onde l'appello dell'onorevole Gullo, il quale crede di potersi avvalere del silenzio del Regolamento per introdurre quasi di straforo un giudizio di minoranza, risulta, sotto questo aspetto, addirittura improponibile.

E perché? Ecco: se noi siamo in presenza di un deliberato preso da una Commissione inquirente e decidente, la quale promana dal Parlamento; se la Commissione è chiamata a «giudicare», come testualmente detta anche l'articolo 80-bis del Regolamento quasi a comprovare che un contrasto fra principi di carattere generale e norme di ordine speciale non può logicamente sussistere; se tutto ciò è come è, ne segue che la Commissione, nel prendere le proprie conclusioni, ha emanato qualche cosa che non può non coincidere con il concetto di giuri, come è stato già detto dall'onorevole Presidente, e cioè con il concetto di verdetto, con il concetto stesso di sentenza. Noi siamo oggi dinanzi a una sentenza, comunicata pubblicamente dalla Commissione giudicante al Parlamento che del potere di giudicare la investì. E allora com'è concepibile, secondo i principi, che tutto ciò che rientra nel con-

cepto di giuri, di verdetto, di sentenza, possa frazionarsi, quasi atomizzarsi fra i pareri dei vari partecipanti al collegio da cui organicamente e inscindibilmente promanò la deliberazione? La sentenza, la quale non è se non un comando giuridico in concreto nello stesso modo in cui la legge non è se non un comando giuridico in astratto, deve, al pari di ogni comando, avere un contenuto unitario, raggiunto il quale non esistono più maggioranza e minoranza.

Io non credo che il Parlamento italiano possa dare l'esempio di un capovolgimento dei principi. Ciò che è verdetto costituisce espressione collegiale dell'organo da cui esso promanò. Noi non abbiamo possibilità alcuna di concepire che la volontà del giudice, la volontà dell'organo giudicante — e dico giudice in quanto organo — possa essere scissa nelle volontà personalistiche degli individui che fisicamente compongono l'organo. Se il relatore ha parlato di maggioranza, ciò ha fatto ad abbondanza, proprio per un suo scrupolo personale, del quale possiamo anche dargli atto, ma tutto questo non altera i termini giuridici e il riflesso politico della discussione.

Ecco perché non vi sono precedenti in materia: non vi sono precedenti, perché non vi possono essere precedenti. Ed in questo senso, quindi, invocando la forza dei principi che stanno al di sopra della lettera e che trovano conferma nel testo poco fa ricordato, io credo di difendere, attraverso tale inflessibile fedeltà alle norme che sovrastano le nostre decisioni, le leggi della democrazia, che sono le leggi di vita del Parlamento. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Devo fare osservare all'onorevole Dominedò, il quale pensa che il caso potrebbe essere risolto con una decisione presidenziale, che, trattandosi di una questione delicata, che potrebbe (non auguriamolo) anche essere riproposta in avvenire, è preferibile provocare una deliberazione di massima della Camera.

È questa la ragione per cui, al di là delle considerazioni, che erano anche le mie — naturalmente da me esposte senza eguale dovizia di linguaggio giuridico —, dell'onorevole Dominedò, io ho acceduto a dare alla richiesta dell'onorevole Gullo il carattere di un richiamo al Regolamento.

Pongo pertanto in votazione l'interpretazione dell'articolo 80-bis del Regolamento nel senso sostenuto dall'onorevole Gullo, secondo il quale la minoranza delle Commissioni di indagine nominate ai sensi dell'articolo 80-bis

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

del Regolamento dovrebbe poter manifestare, in aggiunta al giudizio collegiale espresso dalla maggioranza, il suo proprio giudizio.

(*Non è approvata.*)

La Camera riconferma quindi, implicitamente, che il giudizio di una Commissione, in simili casi, non può essere che collegiale e unico e che non è ammissibile, di conseguenza, una relazione di minoranza.

### Risultato della votazione per l'elezione di un Segretario di Presidenza.

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario di Presidenza:

Votanti 355.

Hanno ottenuto voti gli onorevoli:

Ceccherini 211; Mazza 9; Ariosto 8; Zagari 5.

Voti dispersi 19. Schede bianche 102; schede nulle 2.

Proclamo eletto Segretario di Presidenza l'onorevole Ceccherini.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbieri — Baresi — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonino — Bontade Margherita — Borioni — Bosco Lucarelli — Bovetti — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Buzzei.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calosso Umberto — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carron — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Cavinato — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene

— Chiostergi — Cifaldi — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Camille — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Dominè — Donatini — Ducci.

Emanuelli — Ermini.

Fabiani — Facchin — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fuschini.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giachero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giovannini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Paolo — Grifone — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — Larussa — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizzadri — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Magnani — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Marazza — Marchesi — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Orlando.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

Pacati — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Pallenzona — Parente — Pastore — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Polano — Polletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Pucetti.

Quarello.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciarini — Rivera — Roberti — Rodinò — Roselli — Roveda — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stella — Stuanì — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

*Sono in congedo:*

Borsellino  
Campilli — Cappugi — Cara — Cimenti — Corona Giacomo.  
Del Bo.  
Ferrandi.  
Lombardini.  
Nitti.  
Pera — Prato Longo.  
Suraci.  
Terranova Corrado — Tesoro — Tosi — Tupini.  
Viale — Vigorelli.  
Zerbi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FUSCHINI

**Si riprende la discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sui contratti agrari. L'onorevole Caronia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

visto l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica, che devolve alla Regione la emanazione delle norme legislative sull'agricoltura;

constatato che il disegno di legge: « Disposizioni sui contratti di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione » nel suo complesso e nei suoi particolari non si limita all'enunciazione di principi fondamentali, ma investe il potere normativo delle Regioni e domanda al Consiglio dei Ministri financo la fissazione delle norme di esecuzione (articolo 36 del disegno);

delibera di rinviarlo al Governo con la raccomandazione di volersi limitare a fissare i principi fondamentali di una più ampia e completa riforma agraria, entro i quali le singole Regioni possano legiferare ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CARONIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, affermano i relatori di maggioranza nella loro elaborata premessa che la legge, di cui oggi discutiamo, « costituisce il primo atto dell'opera di rinnovamento sociale, cui il Paese si accinge: la riforma agraria ». È ovvio aggiungere che essa costituisce la prima importante applicazione di quanto la nuova Costituzione sancisce, specialmente nel suo titolo sui rapporti economici.

Non proprietario né conduttore di terre, non agricoltore né versato in scienze agrarie, ho preso in particolare esame la legge nei suoi rapporti con la Costituzione, non per una mera questione di forma, ma per una questione sostanziale e preminente qual'è quella che riguarda il rispetto delle norme sancite dalla volontà del popolo nella sua carta costituzionale.

Questo esame mi ha portato a rilevare alcuni stridenti contrasti fra i principi della nostra Costituzione e molti articoli del disegno di legge.

Gli onorevoli Rivera e Marconi ieri, gli onorevoli Monterisi e Caramia oggi, hanno

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

rilevato nei loro brillanti discorsi questi contrasti, approfondendo l'esame di alcuni di essi, sfiorando appena l'esame di qualche altro. Si sono soffermati, soprattutto, sull'attentato al principio di proprietà che sarebbe leso e nei riguardi di chi possiede e nei riguardi di chi aspira al possesso, nonché sulla lesione del diritto di autonomia contrattuale. E qui devo rilevare — mi dispiace non sia presente l'onorevole Ministro Grassi — come questa legge, che tratta ampiamente dei contratti, non sia passata per il vaglio della Commissione di giustizia. Forse per la fretta? Ma è lecito avere fretta in argomenti di così alta importanza?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma ha richiesto sei mesi questo disegno di legge!

CARONIA. I sei mesi riguardano lei, e son pochi; la mia osservazione è rivolta al Ministro di grazia e giustizia e alla Commissione di giustizia. Non si può pensare che leggi, basate specialmente sulla revisione dei contratti, non passino per l'esame della Commissione di giustizia.

Gli onorevoli colleghi che ho citato, dicevo, hanno appena sfiorato la questione della lesione dei «diritti di autonomia», come dice l'onorevole relatore; si potrebbe più chiaramente dire «diritti legislativi delle regioni», di quelle regioni, che non sono enti autarchici, onorevole Dominedò, ma enti autonomi con potestà legislativa, di quelle regioni che già in parte esistono e che ancor più esisteranno.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. «Autarchici» è più che «autonomi»: ella mi comprenderà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È una nuova categoria.

CARONIA. Le regioni hanno potere legislativo; i cosiddetti enti autarchici non lo hanno!

Stabilisce la Costituzione nel suo articolo 117:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni», e tra le materie non ultime figurano l'agricoltura e le foreste.

Non è qui questione, come vogliono sottilizzare i valorosi relatori, di competenza primaria della regione nei riguardi dello Stato; si tratta, sì, di competenza limitata, perché lo Stato stabilisce i principi fondamentali; ma entro i limiti di tali principi fondamentali

la potestà della regione assume valore di competenza primaria.

È piuttosto da stabilire se la legge in discussione si limiti a fissare i principi fondamentali, oppure se invade il potere della regione, dando norme speciali quali soltanto la regione ha il diritto di emanare. I relatori dicono, con evidente capziosità: «presupposto essenziale per l'esercizio stesso della funzione normativa da parte della regione è che lo Stato abbia positivamente esercitato la sua potestà normativa, dettando, non solo i principi fondamentali dell'ordinamento, ma altresì le leggi speciali della materia, senza di cui la regione è costituzionalmente carente di potestà normativa».

Ma, onorevoli relatori, le leggi speciali che deve emanare lo Stato riguardano i principi fondamentali...

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Sì, ma deve trattarsi di leggi speciali! Senza le leggi speciali dello Stato, la regione non può interloquire.

CARONIA. L'articolo 117 non dice che lo Stato detta norme fondamentali e leggi speciali; questo l'avete detto voi. L'articolo 117 dice che lo Stato detta i principi fondamentali; le leggi speciali le detta poi la regione. È, pertanto, esattissima l'opinione di un grande maestro di diritto quale il Vassalli, da voi stessi citato, quando afferma che «con il disegno che noi discutiamo si ha una invasione della legislazione statale in campo riservato alla potestà legislativa della regione».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ne parleremo, ne parleremo!

CARONIA. E non v'è da scandalizzarsi, onorevole Dominedò, se il principio emesso dal Vassalli porta alla logica conseguenza che «si finirebbe col contemplare — uso le sue parole — ordinamenti territoriali nella materia dei rapporti agricoli». Ma è proprio questa la finalità della struttura regionale: permettere ad ogni regione, che ha propria configurazione geografica, proprio clima, proprie tradizioni, proprie condizioni agricole, un ordinamento che meglio possa rispondere alle proprie esigenze.

Quando i relatori affermano: «Ben si spiega come il disegno di legge risponda ad una inderogabile funzione dello Stato, dettando una serie di norme speciali della materia le quali peraltro lasciano sempre margine per più circostanziate regole, aderenti alle mutevoli esigenze regionali del Paese», non si accorgono che viene portato un colpo gravissimo alla Costituzione fin quasi ad annullare

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

larla? Lo Stato che non detta più i principi fondamentali e dà invece le norme speciali scavalca l'articolo 117, e quindi la Costituzione.

Ma vi è ancora di peggio: neanche « il margine per più circostanziate regole, aderenti alle mutevoli esigenze regionali » è rispettato, perché all'articolo 36 del disegno di legge sono delegate al Governo anche le norme di attuazione! Pur senza volerci addentrare nell'esame di merito della legge, basterebbe soltanto questo articolo a dimostrare quale grande invasione vi sia nelle competenze della regione...

FERRARESE. Ma non vi è ancora la regione!

CARONIA. Quest'osservazione non vale. Vi sono alcune autonomie regionali già attuate e presto saranno attuate le altre.

Vi sono, sì, nella legge alcune norme che possiamo ritenere fondamentali, come il discutibile principio della giusta causa, il diritto di prelazione, l'obbligo per la proprietà di concorrere ai miglioramenti agrari di pubblico interesse; ma, accanto a queste, quante disposizioni di dettaglio, sulle quali spetta soltanto alla regione di legiferare! È, per esempio, prevista tutta una regolamentazione sui rapporti fra conduttori e lavoratori che fatalmente importa creazione di organi nuovi, con formidabile accentramento ministeriale, contro lo spirito della Costituzione, che è per un largo decentramento a tipo civico, non burocratico.

Ho sentito pronunciare qui dentro la parola « feudalesimo » lanciata ironicamente mentre parlava l'onorevole Rivera. Chi questa parola ha pronunciato non si accorge che con l'ingerenza centrale eccessiva si soffoca la libertà, creando, al posto di inesistenti feudi agrari, dei reali feudi amministrativi.

Si può essere regionalisti o antiregionalisti; ma se vi è una materia in cui l'autonomia regionale ha ragione di essere, questa è proprio, in un paese come il nostro, l'agricoltura. Ciò è stato dimenticato nel disegno di legge, che ignora la regione in tutto il suo contesto, tranne un breve accenno alle zone di economia montana.

Gli onorevoli Relatori, dopo avere tentato invano di dimostrare la costituzionalità della legge, cercano di giustificare il mancato riferimento alla regione, dicendo che ancora non esistono organi regionali ad autonomia normale. L'affermazione non ha nessuna consistenza, né di diritto né di fatto: il Parlamento non può ignorare che la data ultima per le elezioni regionali è stata fissata al 30

ottobre 1949, sì che è da ritenere che entro il corrente anno tutte le regioni saranno costituite, mentre lo stesso Parlamento pochi giorni fa ha accordato la proroga del blocco sui contratti agrari, per cui la posizione contrattuale è regolata fino al raccolto del 1950.

Oggi ci affretteremmo a varare una legge che non ha una urgenza immediata e che nella sua applicazione troverebbe sbarrata la via dalle sedici regioni, che, appena costituite, non potrebbero non ricorrere alla Corte costituzionale.

Nel formulare questa legge, l'onorevole Ministro Segni, mente aperta alle nuove correnti sociali, ha voluto evidentemente perseguire l'alta finalità di migliorare le condizioni di chi la terra lavora, ed in questa finalità ci trova concordi; ma l'abbagliante luce della sua idealità non gli ha fatto vedere le ombre, e tra le ombre ve n'è una più delle altre oscura. Il voler applicare alla lunga penisola italiana norme identiche, come se le condizioni agricole della Lombardia fossero quelle della Sicilia, come se le condizioni agricole della Toscana fossero quelle della Calabria, costituisce un grave errore. Ciò che può essere ottimo per la pianura padana, non crediamo possa essere ottimo per le montagne di Abruzzo. È un fatto questo più che un'affermazione e non mi pare possa essere oggetto di discussione.

Vi è ancora un punto sul quale desidero brevemente intrattenermi. Su di esso si sono soffermati lungamente i relatori. Esso riguarda il criterio unitario della riforma agraria, di cui sono parte integrante ed inscindibile la redistribuzione della terra e la revisione dei patti.

Secondo gli onorevoli relatori, questi due aspetti della riforma sarebbero diversi e scindibili o, come essi dicono, due momenti successivi di una comune realtà.

È vero che « nell'ambito della legislazione contrattuale — uso sempre le parole dei relatori — vi sono nuclei di riforma agraria già operanti », ma sono tanto operanti, aggiungo io, nella forma proposta dal disegno di legge, da svuotare completamente di contenuto la futura riforma agraria, che non troverebbe più il terreno su cui agire. Anche a voler accettare il criterio dei momenti successivi, è la redistribuzione della terra che deve precedere la revisione dei patti e non il contrario, perché altrimenti si corre l'alea di non avere più la disponibilità della terra, come giustamente diceva l'onorevole Rivera.

« Battere la via inversa — uso le parole di un'alta autorità — cominciando da innova-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

zioni nettamente favorevoli ai contadini, prima di farle precedere da provvedimenti preliminari atti ad assicurare, con una migliore redistribuzione e con opportune bonifiche, una maggiore produttività, vorrebbe dire risolvere il problema della funzione sociale della proprietà agricola intempestivamente ed inopportuna; vorrebbe dire fare opera di pura demagogia, inutile e, peggio, dannosa ».

Affermano gli onorevoli relatori che « anche ragioni di carattere contingente consigliano la precedenza della riforma dei contratti, per cui oggi preme anzitutto la necessità di dare un più stabile assetto al lavoro dei campi, diradando da un lato il pericolo delle disdette di massa, ma superando dall'altro l'eccezionale regime di blocco, sì da predisporre un ordinamento con caratteri di normalità ispirata insieme ad esigenze di giustizia sociale e di convenienza economica ».

Essi dimenticano che è stata concessa, come abbiamo detto, ancora per un anno la proroga dei contratti agrari e che pertanto viene esclusa l'urgenza, mentre le loro affermazioni sulle esigenze di giustizia e sulla convenienza economica hanno tutto il sapore di gratuite affermazioni in contrasto con la realtà.

A parte questa considerazione, in una materia di tanta importanza economica e sociale, nessun criterio di urgenza e di improvvisazione può essere ammesso.

Il problema della riforma agraria, contrariamente a quanto affermano gli onorevoli relatori, è, secondo i più autorevoli economisti e giuristi, un problema unitario e, quindi, va studiato con criteri sani e risolto nell'insieme in modo armonico. E pertanto, senza voler disconoscere quanto di buono vi è nel disegno di legge dell'onorevole Ministro Segni, noi riteniamo che più opportuno sarebbe, nell'interesse del paese ed in armonia coi principi della nostra Costituzione, rinviare al Governo il disegno stesso, perché venga rielaborato in concordanza con l'annunciata revisione fondiaria, sì che si possa avere al più presto quell'insieme di norme, o meglio, di principi fondamentali che valgano ad avviare l'attesa riforma agraria, atta a dare ai nostri agricoltori, conduttori e lavoratori, l'assetto più rispondente alle esigenze delle varie zone nell'interesse di una migliore distribuzione della ricchezza e di una maggiore produttività.

Questo invito al rinvio della legge non vuole avere un senso di sfiducia verso il Ministro Segni e verso il Governo; vuol essere

un atto di leale collaborazione ispirato dal desiderio di far meglio nell'interesse del paese e di mantener fede alla Carta costituzionale.

Non sarebbe scevro di pericoli per la nostra democrazia iniziare il grande rinnovamento legislativo con una legge affrettata, inopportuna, non rispondente alle esigenze del paese e per di più incostituzionale. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere in che modo intenda venire incontro alle necessità del Teatro Massimo di Palermo, gloria e vanto della Sicilia, ed affinché il Teatro Politeama Garibaldi venga restituito alla sua funzione di teatro per il popolo; e come intende provvedere a perequare le assegnazioni delle sovvenzioni fra la Scala di Milano, l'Opera di Roma ed il Massimo di Palermo, al quale si assegnano somme assolutamente insufficienti; per conoscere, inoltre, se, di fronte alla grave situazione, che porta alla fame un ingente numero di lavoratori, non ritenga opportuno accogliere nella sua integrità il programma presentato dalla direzione generale del teatro dalla cooperativa « Saclasl »; per conoscere, infine, in che modo il Governo intenda venire incontro alle richieste tutte dei lavoratori dello spettacolo, affinché la Sicilia, anche nel settore del teatro, abbia la giustizia che merita.

« LEONE-MARCHESANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i risultati dell'inchiesta promossa dalla procura generale della Repubblica di Caltanissetta a carico del sostituto procuratore Lamia, il quale, esprimendosi pubblicamente sulla sua proposta di trasferire in altra sede il processo contro il deputato regionale Cortese ed altri per legittima suspicione, ha chiaramente manifestato come fosse suo animo di nuocere deliberatamente agli imputati.

« BERTI GIUSEPPE fu Angelo, LA MARCA ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del sindaco di Santa Caterina dell'Ionio, in provincia di Catanzaro, qualora rispondano a verità gli addebiti mossi a quest'ultimo, addebiti che sono di una gravità tale da rendere impossibile la permanenza dell'attuale sindaco al comune.

« SILIPO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, su quanto intendono fare immediatamente per ovviare al pessimo stato in cui si trovano le Case di rieducazione di Pallanza e Bosco Marengo, quest'ultima senza riscaldamento e senza scarpe, in un clima che le statistiche rivelano più freddo in inverno di quello della capitale dell'Islanda, con celle disumane, umide e fetide, ragazzi ammucchiati come bestie e viventi in ripugnante promiscuità, nella mancanza di ogni elevata attività ricreativa e di libri di lettura e l'insufficienza del materiale per lavorare, con ventidue agenti carcerari mal pagati e inadatti a un compito educativo e due soli istitutori i quali, com'è usuale nella scuola italiana, non hanno mai studiato il loro mestiere.

« E soprattutto, sui provvedimenti organici che intendono prendere per assicurare l'efficienza di tutti gl'istituti di rieducazione maschili e femminili, nel quadro dell'auspicata riforma degl'istituti di prevenzione e di pena, con l'aumento degli stanziamenti, il passaggio degl'istituti dal controllo dell'autorità giudiziaria a un Consiglio superiore dell'assistenza sociale o ad enti morali adatti, sostituendo gli agenti di custodia di mentalità carceraria con assistenti sociali, tra cui siano presenti le donne, almeno come insegnanti e infermiere, separando la carriera di direttore di casa penale da quella di direttore di correzionale per minorenni, sopprimendo le « imprese » che divorano ogni disponibilità di bilancio, evitando la promiscuità indiscriminata tra i vari tipi di ragazzi e inviando in appositi istituti gl'individui con tare di particolare gravità, sostituendo il sistema disciplinare di tipo rozzo e militaristico, evitando gli affollamenti che sono sempre corruttori, creando enti appositi per l'avvio e la sicurezza del lavoro e la tutela del minore nella vita libera, sottraendolo alla vigilanza della polizia; e richiedendo a se stessi e ai loro subordinati una vocazione educativa e una coscienza del peccato originale, cioè del

fatto che anch'essi, benché adulti e ministri, sono dei criminali con possibilità di rieducazione analoghe a quelle dei cattivi ragazzi.

« Gli interroganti hanno la certezza che gli onorevoli Ministri non si preoccuperanno esclusivamente del lato giuridico, ma vorranno toccare il fondo del problema, ispirandosi in questo ai modelli migliori delle istituzioni educative occidentali anziché a quelli peggiori delle polizie orientali. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« CALOSSO, BENNANI, ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti urgenti ritiene opportuno di prendere per il ripristino dei lavori delle dighe di sbarramento della rada di Augusta, tenuto presente che l'azione del mare e quella dell'esplosione di bombe, mine e siluri hanno squarciato in più punti le dighe stesse, aprendo dei varchi attraverso i quali il moto ondo, per la mancata manutenzione, fa sentire sempre più gravemente i deleteri effetti di corrosione; che la base di Augusta, per la sua preminente posizione strategica, la sua ampiezza e la sua sicurezza, non può essere certamente abbandonata all'azione rovinosa del mare dopo tanti miliardi spesi per crearla; tenuto presente, altresì che la risacca, a causa dei sopradetti varchi, batte e corrode anche la darsena, pregiudicando la sicurezza degli ormeggi navali ed aerei, che tanta importanza hanno per la città di Augusta e per le comunicazioni internazionali. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« ARTALE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali siano i motivi per cui l'Amministrazione militare marittima non fornisce da tempo alla città di Augusta i 1700 metri cubi di acqua al giorno che sempre per il passato ha fornito, pregiudicando seriamente l'approvvigionamento idrico delle popolazioni e lasciando vuoto il serbatoio di 2000 metri cubi all'uopo a suo tempo costruito e inoperante l'acquedotto pure a tal fine costruito con impiego di ingentissime somme.

« Ciò con la inevitabile conseguenza che il supero di acqua tanto preziosa e necessaria alle popolazioni, anziché essere utilizzata e inviata al serbatoio, dalla sorgente si perde e defluisce verso il mare.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti si intendano pren-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

dere, superando eventuali difficoltà di carattere burocratico, per ovviare a questo pregiudizievole stato di cose. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ARTALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, nell'interesse di numerosi comuni di Val d'Agri, non intenda provvedere con urgenza alla costruzione della strada rotabile Castel-saraceno-San Chirico Raparo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« AMBRICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere:

a) se effettivamente è stata inviata dal Ministero, come ha dichiarato il direttore dell'Ufficio provinciale di Catania, una circolare contenente precise istruzioni per impedire agli impiegati postali di sottoscrivere la petizione per la pace inviata al Parlamento della Repubblica Italiana, in base all'articolo 50 della Costituzione;

b) se sia a conoscenza del sequestro di due schede contenenti firme per la petizione, operato dall'allievo ispettore Ugo Ranna dell'Ufficio postale di Catania e dei provvedimenti disciplinari minacciati dalla Direzione dell'ufficio stesso a carico di alcuni firmatari della petizione;

c) se sia a conoscenza che nella sede di tutti gli uffici postali di Catania siano state liberamente raccolte firme per la scarcerazione dell'imputato Graziani;

d) quali provvedimenti intenda prendere a carico del direttore dell'Ufficio provinciale di Catania, il quale si è rifiutato, dichiarandone di assumersene la responsabilità, di restituire le due schede, indebitamente sequestrate, ai dirigenti provinciali del Comitato partigiani della pace. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« CALANDRONE, PINO, D'AGOSTINO, FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere il motivo per cui la disposizione dell'articolo 10 della legge 7 aprile 1947, concernente la facoltà agli impiegati statali di chiedere il collocamento a riposo con diritto a 5 anni di anzianità di servizio utili a pensione, non è estensibile agli ufficiali giudiziari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere i motivi che fanno ritardare il riconoscimento del comune di Cordò, della provincia di Messina, fra i centri sinistrati dalla guerra, ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 1946, n. 18.

« I documenti a tal uopo richiesti sono stati dagli uffici periferici rimessi da tempo ed il ritardo della attesa inclusione rende abbastanza difficile la vita amministrativa di detto comune rurale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di concedere un periodo di licenza a tutti i militari in servizio di leva, appartenenti a famiglie di agricoltori, perché coadiuvino nei lavori stagionali di fienagione e di mietitura. Tale provvedimento è sollecitato, tra l'altro, anche dallo stato delle colture gravemente danneggiate dalle recenti alluvioni, che richiedono un urgente trattamento, onde garantire i futuri raccolti.

« L'interrogante è d'avviso che tale provvedimento fra tutte le provvidenze promesse dal Governo a favore degli agricoltori delle zone alluvionate, verrebbe a dare un apporto sensibile alla ripresa dell'agricoltura, utilizzando, in questo periodo di intensa attività nel lavoro dei campi, la mano d'opera dei lavoratori, attualmente in servizio di leva. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare a favore di quei cittadini che, avendo avuto totalmente distrutto dagli eventi bellici il proprio stabile e che, non potendolo ricostruire per divieto imposto dal già vigente o sopravvenuto piano regolatore della città, si trovano nella disgraziata situazione di non poter fruire delle attuali provvidenze che favoriscono la ricostruzione mentre, d'altra parte, non vengono neanche dai rispettivi comuni soddisfatti del costo dell'area, della quale peraltro non possono in nessun modo disporre.

« Si tratta, evidentemente, di situazioni violatrici del diritto di proprietà e di persone ridotte in istato vessatorio e di estrema miseria dalla mancanza di atti e provvedimenti che riconoscano il danno subito a causa dello stabile totalmente distrutto, nonché dalla finora mancata corresponsione del valore dell'area, che il comune (Cagliari) dichiara di

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 MAGGIO 1949

non poter corrispondere per mancanza di fondi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SAILIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga equo estendere il trattamento, riservato ai mutilati e invalidi di guerra, anche agli orfani di guerra, per quanto riguarda il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1949-50, accordando a questi ultimi i 18 punti che vengono accordati ai primi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« SILIPO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere:

1°) se abbia notizia del decreto del prefetto di Pesaro in data 15 maggio 1949, col quale è stato sospeso con effetto immediato dalla carica il sindaco del comune di Montefelcino Alfeo Romagnoli, per avere posto in discussione dinanzi a quel consiglio comunale l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico ed abbia altrimenti fatto propaganda per la sottoscrizione di schede per la petizione per la pace;

2°) come giudichi questo provvedimento e se lo ritenga conforme ai principi di democrazia e di libertà e alle norme della Carta costituzionale;

3°) quali iniziative interda prendere sia nel caso specifico, sia come direttiva di carattere generale.

« CAPALOZZA, MASSOLA, CORONA ACHILLE, BORIONI, BUZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per assicurare un'adeguata assistenza alle 200.000 mordine, che fra pochi giorni lasciano le loro case per l'annuale periodo di monda.

« VIVIANI LUCIANA, FAZIO LONGO ROSA, VECCHIO VAIA STELLA, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, NENNI GIULIANA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 20.30.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — (*Relatori: Dominèd e Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza*);

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — (*Relatore: Tesauro*).

*Alle ore 21,30:*

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — (*Relatori: Dominèd e Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI